FRIULI VENEZIA GIULIA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Grande 11/A ingresso via Scamozzi 5/B
33057 Palmanova (UD)
Tel. 0432 / 932592
E-mail: segreteria.fvg@lnd.it
PEC: segreteria.lndfvg@pec.it

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 05/11/2026

Sommario

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 2
MINUTO DI RACCOGLIMENTO – JESUS DE MIGUEL ALAMEDA 2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 2
CONSIGLIO DIRETTIVO 2
NOMINE RAPPRESENTATIVE REGIONALI - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027 2
NOMINE COMMISSARI DI CAMPO - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027 2
SEGRETERIA 3
"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO" 3
PROGRAMMA RADUNI RAPPRESENTATIVE REGIONALI – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027 3
SVINCOLI ART. 109 5
SVINCOLO ART. 117 BIS 5
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 21 FEMMINILE 5
PROGETTO FUTS ALL – CALCIO A 5 INCLUSIVO 2026/2027 - 2° TORNEO SPERIMENTALE FRIULI VENEZIA GIULIA 6
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA 6
SEGRETERIA 6
CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15 6
SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI 8
CORSI GRASSROOTS LEVEL E ("ENTRY LEVEL") PER DIRIGENTI 8
SISTEMA RICONOSCIMENTO CLUB GIOVANILI – CLUB DI 1°, 2°, 3° E 4° LIVELLO S.S. 2026/2027 E CONSEGNA MODULO DI PRESENTAZIONE 8
STAGE FORMAZIONE TERRITORIALE (SFT) FRIULI VENEZIA GIULIA - CONVOCAZIONI 12
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE 13
SEGRETERIA 13
FASE INVERNALE 2026 2027 - MANIFESTAZIONE "TORNEO U12/U13 FAIR PLAY" - CATEGORIA ESORDIENTI MISTI 13
FASE INVERNALE 2026-2027 - MANIFESTAZIONE "TORNEO U10/U11 GRASSROOTS CHALLENGE" - CATEGORIA PULCINI MISTI 14
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI 15
TORNEI AUTORIZZATI 15
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 16
RISULTATI GARE 17
GIUSTIZIA SPORTIVA 20
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 20
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 33
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 40
ERRATA CORRIGE 40

BCC CREDIFRIULI
GRUPPO BCC ICCREA

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

MINUTO DI RACCOGLIMENTO – JESUS DE MIGUEL ALAMEDA

Si comunica che il Commissario Straordinario ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell'inizio di tutte le gare in programma nel prossimo fine settimana, anticipi e posticipi compresi, per commemorare la tragica scomparsa del calciatore spagnolo Jesus de Miguel Alameda.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo

NOMINE RAPPRESENTATIVE REGIONALI - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia ha provveduto a nominare i sottoindicati selezionatori e collaboratori per le Rappresentative Regionali:

Andrea ALBANESE	*Coordinatore Tecnico*
Thomas RANDON	*Selezionatore Rappresentativa Under 19 – C.11*
Marco PISANO	*Selezionatore Rappresentativa Under 17 – C.11*
Sirio FAGANEL	*Selezionatore Rappresentativa Under U.15 – C.11*
Annalia PLET	*Selezionatore Rappresentativa Under U.21 Femminile*

NOMINE COMMISSARI DI CAMPO - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia ha provveduto a nominare i sottoindicati Commissari di Campo:

Aniello Luciano Giuseppe
Bravin Fabrizio
Conzutti Roberto
De Monte Massimo
Genova Rosario
Marson Gianni
Monfredo Stefano
Moschetta Paolo
Nonino Nicola
Rossi Cristiano Attilio

Responsabile *MERLINO Andrea*

Segreteria

"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO"

Di seguito trascriviamo il programma de "IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO":

10 GIORNATA ANDATA SABATO 07.11.2026

Si comunica che le gare:

del Campionato di Eccellenza — *AZZURRA PREMARIACCO – CALCIO TEOR*
SANVITESE – COMUNALE FONTANAFREDDA

sono state posticipate – in accordo tra le società – a ***DOMENICA 08/11/2026 alle ore 14:30.***

del Campionato di Promozione — *TRICESIMO CALCIO – DEPORTIVO JUNIOR*

è stata posticipata – su richiesta della soc. TRICESIMO – a ***DOMENICA 08/11/2026 alle ore 14:30.***

11 GIORNATA ANDATA SABATO 14.11.2026

ECC	*KRAS REPEN – MUGGIA 1967* *POL. CODROIPO – NUOVO PORDENONE 24*	*14:30* *14:30*

PR	*ANCONA LUMIGNACCO – CENTRO SEDIA NATISONE*	*14:30*

1C B	*GEMONESE – TARCENTINA*	***15:30***	*(in accordo tra le soc.)*

PROGRAMMA RADUNI RAPPRESENTATIVE REGIONALI – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Di seguito trascriviamo il programma dei raduni delle Rappresentative Regionali per la Stagione Sportiva 2026/2027:

UNDER 21 FEMMINILE			
GIOVEDI'	*12*	*Novembre*	*2026*
	26	*Novembre*	*2026*
	10	*Dicembre*	*2026*
	14	*Gennaio*	*2027*
	28	*Gennaio*	*2027*
	11	*Febbraio*	*2027*
	25	*Febbraio*	*2027*
	4	*Marzo*	*2027*
	11	*Marzo*	*2027*
MARTEDI'	*16*	*Marzo*	*2027*

UNDER 19 MASCHILE			
MERCOLEDI'	18	Novembre	2026
	2	Dicembre	2026
	16	Dicembre	2026
	30	Dicembre	2026
	20	Gennaio	2027
	3	Febbraio	2027
	17	Febbraio	2027
	10	Marzo	2027
	17	Marzo	2027

UNDER 17 MASCHILE			
MARTEDI'	17	Novembre	2026
GIOVEDI'	19	Novembre	2026
MERCOLEDI'	9	Dicembre	2026
LUNEDI'	28	Dicembre	2026
MERCOLEDI'	13	Gennaio	2027
	27	Gennaio	2027
	10	Febbraio	2027
	24	Febbraio	2027
	3	Marzo	2027
LUNEDI'	15	Marzo	2027

UNDER 15 MASCHILE			
MARTEDI'	10	Novembre	2026
	11	Novembre	2026
	1	Dicembre	2026
	15	Dicembre	2026
	29	Dicembre	2026
	12	Gennaio	2027
	26	Gennaio	2027
	9	Febbraio	2027
	23	Febbraio	2027
	2	Marzo	2027
	16	Marzo	2027

SVINCOLI ART. 109

Trascriviamo qui di seguito i nominativi dei calciatori svincolati in base all'art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
6.540.701	BOGONI Giovanni	21.08.2003	DEPORTIVO JUNIOR
2.865.944	RAGOGNA Leonardo	07.03.2010	FIUME VENETO-BANNIA
3.084.146	RROCI Francesco	18.03.2010	UNIONE CALCIO 3 STELLE
6.501.655	SALOMONI Riccardo	22.06.1996	DEPOIRTIVO JUNIOR
2.349.219	ZANFAGNIN Filippo	20.07.2008	SANGIORGINA

SVINCOLO ART. 117 BIS

Trascriviamo qui di seguito il nominativo del calciatore svincolato in base all'art. 117 Bis delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
6.760.098	VISINTIN Noah	27.11.1999	FIUMICELLO 2004

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 21 FEMMINILE

Su indicazione della Selezionatrice Regionale, Sig.ra Annalia PLET in preparazione al TDR le sottoindicate calciatrici sono convocate per il giorno ***GIOVEDI' 12 NOVEMBRE 2026 entro le ore 14.45 presso il Campo Sportivo Comunale di Santa Maria la Longa (UD) – Via Silose*** *(Terreno erba artificiale) per una seduta di allenamento*

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI I CALCIATORI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA GARA

- ***Copia Certificato Medico di idoneità agonistica***
- *Copia del Documento d'Identità personale*
- *Dichiarazione liberatoria per atleti minorenni*
- *Modulo "Dati giocatori"*
 scaricabili in "Servizi" sito C.R al seguente link
 https://friuliveneziagiulia.lnd.it/modulistica/

Le stesse dovranno presentarsi ai Responsabili del ***C.R****. munite di* ***Parastinchi obbligatori e del materiale sportivo*** *- Il C. R. fornirà solamente le pettorine:*

ALTO LIVENZA ACADEMY	Fava Nicole, Papagna Giulia
F.V.G. WOMEN UDINE	Boccalon Sara, Cafarelli Sara, Liut Caterina, Lorenzini Gaia, Narduzzi Maria Grazia, Potocco Elena, Vettoretti Gaia, Zangirolami Lucrezia
I.S.M. GRADISCA	Filipig Arianna, Larenza Alice, Loschi Matilda, Mitropoulos Niky, Pozzetto Alessia, Spadini Tea
SACILESE	Zago Emma
TRIESTE VICTORY ACADEMY	Bancovich Veronica, Bubbini Anna, Castelli Marta, Mitropoulos Elettra, Piciullo Giada, Ruberti Rossella
UPC TAVAGNACCO	Biancuzzi Alice, Desiati Elisabetta, Di Gregorio Chiara, Petriccione Martina

In caso di indisponibilità e/o infortunio *delle calciatrici convocate, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque* ***ENTRO LE ORE 16.00 DI LUNEDI'9 NOVEMBRE 2026****, inviando una e-mail all'indirizzo* ***rappresentative.fvg@lnd.it*** *o telefonicamente al numero* ***3338711607*** *motivando l'assenza.*
SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

PROGETTO FUTS ALL – CALCIO A 5 INCLUSIVO 2026/2027 - 2° TORNEO SPERIMENTALE FRIULI VENEZIA GIULIA

RISULTATI SECONDA GIORNATA – 31.10.2026

PRO CERVIGNANO RUDA – ISONTINO CALCIO	8 – 12
ZIO PINO ZEBRETTE – BAZINGA TRIESTE	18 – 16

RIP: DYNAMIC STELLATA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE

VARIAZIONI GARE - POSTICIPO

2^ giornata – Lunedì 09.11.26 – Ore 20.00 – Palestra Varmo, Via G.A. Da Pordenone 7, Varmo (UD)

DYNAMIC FORTEZZA – VARMESE

PROSSIMO TURNO

Trascriviamo, di seguito, il programma delle gare del prossimo turno:

3^ giornata – Domenica 15.11.26 – Pol. "D.Bruseschi", P.le Genova Cavalleria – Palmanova (UD)

ORE 09.00	DYNAMIC STELLATA – BAZINGA TRIESTE
ORE 10.30	DYNAMIC FORTEZZA – PRO CERVIGNANO RUDA
ORE 12.00	VARMESE – ISONTINO CALCIO

RIP: ZIO PINO ZEBRETTE

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Sirio FAGANEL, in preparazione al TDR 2027, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MARTEDI' 10 NOVEMBRE 2026 entro le ore 14.30 presso il Campo Sportivo Comunale di Santa Maria la Longa (UD) – Via Silose** (Terreno erba artificiale).

SI RACCOMANDA DI FAR PRESENTARE I CALCIATORI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA SEDUTA DI ALLENAMENTO

- **Fotocopia Certificato Medico di idoneità agonistica**
- Fotocopia del Documento d'Identità personale fronte/retro
- Dichiarazione liberatoria per atleti minorenni (*)
- Modulo "Dati giocatori" (*)

(*) scaricabile in "Servizi"/sito-C.R. al seguente link): https://friuliveneziagiulia.lnd.it/modulistica

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R.** muniti di **Parastinchi obbligatori.** - Il C. R. fornirà il materiale sportivo

ANCONA LUMIGNACCO	*DA CANAL Lorenzo, GUELI Samuel, PENTERICCI Tommaso*
COM. FONTANAFREDDA	*MARTINELLO Francesco, NDOJ Riccardo*
CUSSIGNACCO CALCIO	*ALO Ruben Ovie*
CJARLINS MUZANE	*BERNARDI Gabriel, SARDO Samuel, SEYE Ibrahim, VIT Edoardo*
DONATELLO CALCIO	*BOBNIH Nerish Dohkomih, CINQUE Edoardo, COMINO Alberto, RAMKU Chris*
MANZANESE CALCIO	*BELTRAME Leonardo, KODERMAC Riccardo, MASARO Davide, SICCO Riccardo*
NUOVO PORDENONE 2024	*D'ANDREA Nicola, MASCHERIN Filippo, NARDULLI Matteo, STEFANI Mattia*
SAN LUIGI CALCIO	*DE LUCA Emanuele Karol, DI GIOVANNI Patrizio, MANZIN Nicholas*
SANT'ANDREA SAN VITO	*CAMPAGNA Massimiliano, ESPOSITO Nicolò*

In caso di indisponibilità e/o infortunio *dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque* ***ENTRO LE ORE 19.00 DI DOMENICA 8 NOVEMBRE 2026****, inviando una e-mail all'indirizzo* ***rappresentative.fvg@lnd.it*** *o telefonicamente al numero* ***328.3639339*** *motivando l'assenza****.***

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

==========

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Sirio FAGANEL, in preparazione al TDR 2027, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno ***MERCOLEDI' 11 NOVEMBRE 2026 entro le ore 14.30 presso il Campo Sportivo Comunale di Santa Maria la Longa (UD) – Via Silose*** *(Terreno erba artificiale).*

SI RACCOMANDA DI FAR PRESENTARE I CALCIATORI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA SEDUTA DI ALLENAMENTO

- ***Fotocopia Certificato Medico di idoneità agonistica***
- *Fotocopia del Documento d'Identità personale fronte/retro*
- *Dichiarazione liberatoria per atleti minorenni (*)*
- *Modulo "Dati giocatori" (*)*

() scaricabile in "Servizi"/sito-C.R. al seguente link): https://friuliveneziagiulia.lnd.it/modulistica*

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del ***C.R****. muniti di* ***Parastinchi obbligatori. -*** *Il C. R. fornirà il materiale sportivo*

ANCONA LUMIGNACCO	*FOTIA Tommaso, FERENC Samuel, ZENAROLA Giuseppe*
CUSSIGNACCO CALCIO	*CULLHAJ Halil, FULGOSI Matteo, GIORGI Maksym*
CJARLINS MUZANE	*DI BERT Filippo, LANGELLA Daniele, PESCE Manuel Tomasin, SIMEONI Isaac,*
DONATELLO CALCIO	*GRIMALDI Fabrizio, MASIELLO Alessandro, ULIANA Pietro*
MANZANESE CALCIO	*FABBRO Edoardo, KOVACIC Davide, ZORZINI Matteo, ZUPPELLO Lorenzo,*
NUOVO PORDENONE 2024	*CONOCI Danilo, MANFREDI Davide, MANUEDDA Matias*
OPICINA	*TOSI GENTILESCA Samuele*
SAN LUIGI CALCIO	*KOLSHI Leart, MBENGUE Gorgui, MISLEI Francesco, PECORARI Michele*
TRIESTE VICTORY ACADEMY	*BIANCO Theo, LABIB Walid*

In caso di indisponibilità e/o infortunio *dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque* ***ENTRO LE ORE 19.00 DI DOMENICA 8 NOVEMBRE 2026****, inviando una e-mail all'indirizzo* ***rappresentative.fvg@lnd.it*** *o telefonicamente al numero* ***328.3639339*** *motivando l'assenza****.***

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI

Esaminate le domande di svincolo del tesseramento presentate dai giovani calciatori e dagli esercenti la potestà genitoriale;

si delibera

lo svincolo dei seguenti giovani calciatori:

CANNONE PASQUALINO 27.10.2010 SANGIORGINA matr. 2.349.219

I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

CORSI GRASSROOTS LEVEL E ("ENTRY LEVEL") PER DIRIGENTI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina.

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto a Dirigenti che operano nell'attività di base e giovanile in ambito delle Società affiliate alla FIGC.

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n° 18 ore.

*Il Corso si svolgerà con MODALITA' MISTA (ovvero sia con lezioni on line sia con lezioni in presenza) e avrà a **SAN PIER D'ISONZO (GO) in Via Roma, 39** come da calendario alla fine dell'allegato bando.*

Il Corso avrà inizio il giorno lunedì 30 novembre 2026 alle ore 18.00.

Il termine del corso è previsto il giorno giovedì 8 gennaio 2027.

Come dal CU SGS n.18 "Manuale del Sistema di Qualità dei Club Giovanili" (Sistema di qualità dei Club Giovanili, pagg. 33-34):

- *ogni club di 1°, 2°, 3° e 4° livello deve avere "un **Segretario del Settore Giovanile** ed un **Referente del Sistema di Qualità** che sia tesserato per la Società stessa, che si impegni a partecipare ad un Corso per Dirigenti "Entry Level" ('Livello E') o al successivo Corso per "Dirigenti Scuola Calcio" ("Livello D") organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico a livello territoriale",*
- *Ogni Club di 3° Livello deve avere "un **Segretario dell'Attività di Base**, che sia tesserato per la Società stessa, che si impegni a partecipare ad un Corso per Dirigenti "Entry Level" ('Livello E') o al successivo Corso per "Dirigenti Scuola Calcio" ("Livello D") organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico a livello territoriale".*

***La scadenza della pre-iscrizione è il 15 novembre 2026**.*

Si allega il bando per i relativi dettagli.

SISTEMA RICONOSCIMENTO CLUB GIOVANILI – CLUB DI 1°, 2°, 3° E 4° LIVELLO S.S. 2026/2027 E CONSEGNA MODULO DI PRESENTAZIONE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

*Il Manuale di Qualità dei Club Giovanili è stato pubblicato con CU SGS n.18 del 11/8/2026 ed è scaricabile **QUI***

*Il CU SGS n.28 (scaricabile **QUI**) chiarisce alcuni aspetti relativi al Manuale di Qualità dei Club Giovanili*

*Il CU SGS n.35 (scaricabile **QUI**) specifica come creare e caricare il Modulo di Presentazione e altri documenti.*

I Club di 1 Livello che ancora non avessero inviato la Dichiarazione di Impegno, sono invitati a farlo.

I Fac Simili di Dichiarazione di Impegno da utilizzare per i Club di 1 Livello sono scaricabili dal link sotto.

- *scarica **QUI** il file "Allegato 10a" per il Riconoscimento di 1° Livello (anche in allegato al presente CU)*

Le Dichiarazione di Impegno vanno inviate esclusivamente utilizzando il Form accessibile dal seguente link:

Per caricare la Dichiarazione di Impegno per essere riconosciuti Club di 1° Livello usa il seguente link:

https://forms.gle/yKBAvFfQWJT2K16d7

Di seguito, ad integrazione della nota pubblicata sul CU FVG n.42 del 30/10/2026, i club che hanno inviato:

1) *la Dichiarazione di Impegno a rispettare i requisiti per il livello richiesto e*
2) ***in grassetto**, i Club che hanno anche inviato il Modulo di Presentazione secondo le modalità previste (per i dettagli procedurali vedasi CU FVG n.37 del 22/10/2026 – clicca **QUI**) (elenco aggiornato alle ore 13.00 del 4/11/2026):*

CLUB DI 1° LIVELLO

DELEGAZIONE DI GORIZIA

ASD AUDAX SANROCCHESE
ASD BISIACA ROMANA
ASD CALCIO PIERIS 1925
ACD CORMONESE
ASD FALCON GIRLS ACADEMY
ASD GRADESE CALCIO
ASD ISONTINO CALCIO
ASD JUVENTINA
ASD MOSSA
ASD PRO GORIZIA
ASD PRO ROMANS 1921
ASD RONCHI CALCIO
ASD SOVODNJE
ASD TERZO
ASD TORRE T.C.
ASD TURRIACO 1922
US AZZURRA

DELEGAZIONE DI PORDENONE

ASD ARZINO
ASD BORGOMEDUNA CALCIO
ASD CALCIO BANNIA
ASD CALCIO ZOPPOLA
APC CHIONS
AC CORDENONESE 3S ASD
GSD FIDES
ASD GS CONDOR
ASD MANIAGO
ASD POLCENIGO-BUDOIA
ASD PORDENONE CALCIO A 5
ASD PRATA CALCIO
ASD PRAVIS 1971
GSD PRODOLONESE
ASD PRO FAGNIGOLA
ASD REAL CASTELLANA
ASD SACILESE
ASD SANVITESE
ASD SAS CASARSA
ASD S. FRANCESCO
GSD SAVORGNANESE
ASD SESTO BAGNAROLA
ASD VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS
ASD VIVARINA

DELEGAZIONE DI TOLMEZZO

ASD ALTO PIAVE
ASD MOBILIERI SUTRIO
ASD OVARESE
ASD VELOX PAULARO

DELEGAZIONE DI TRIESTE

ASD BREG ASD
ASD CENTRO GIOVANILE STUDENTI
ASD CHIARBOLA PONZIANA CALCIO
ASD DOMIO
GSD FANI OLIMPIA
ASD MUGGIA 1967
ASD NUOVO SONCIN CALCIO
ASD ROIANESE
ASD SAN GIUSTO FOOTBALL ACADEMY
ASD SANT'ANDREA SAN VITO
ASD AŠD SISTIANA SESLJAN
US TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L.
ASD ZARJA

DELEGAZIONE DI UDINE

ASD ACADEMY ANCONA
ASD AMICI DELLO SPORT
ASD ANCONA LUMIGNACCO
ASD ARTENIESE
ASD AURORA BUONACQUISTO
ASD AZZURRA PREMARIACCO
ACD BAIANO
ASD BRIAN LIGNANO
ASD CALCIO TEOR
GS CHIAVRIS
ASD COMETAZZURRA
ASD CORNO CALCIO 1929
ASD CUSSIGNACCO CALCIO
DE AGOSTINI ACADEMY ASD
ASD DEPORTIVO JUNIOR
ASD FORUM JULII CALCIO
ASD F.V.G. WOMEN UDINE
ASD FULGOR
ASD MAJANESE
ASD MAGNANO IN RIVIERA
ASD MOIMACCO
ASD MORUZZO
ASD NUOVA PASIANESE ACADEMY
US PALAZZOLO
ASD PALMARKET PAGNACCO
POLISPORTIVA CODROIPO ASD
ASD PORPETTO
ASD RANGERS
ASD UP REANESE
ASD RIVIGNANO
ASD RIVOLTO
ASD SAN DANIELE CALCIO
ASD SAN GOTTARDO
ASD SAVORGNANESE – FAEDIS

ASD SEDEGLIANO
ASD SERENISSIMA
ASD SEVEGLIANO FAUGLIS
ASD TARCENTINA
ASD TOLMEZZO CARNIA
ASD TORREANESE
ASD UC 3 STELLE
ASD TRICESIMO
ASD UNION'91
ASD UNIONE BASSO FRIULI
ASD VALNATISONE CALCIO

CLUB DI 2° LIVELLO

DELEGAZIONE DI GORIZIA

ASD FIUMICELLO 2004
ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE
ASD UNIONE FRIULI ISONTINA

DELEGAZIONE DI PORDENONE

ASD CALCIO AVIANO
ASD CALCIO MANIAGO VAJONT
ASD CALCIO SACILE 2026
ASDC FIUME VENETO BANNIA
ASD RORAI PORCIA
ASD SPAL CORDOVADO
ASD AC VIRTUS ROVEREDO

DELEGAZIONE DI TOLMEZZO

ASD CAVAZZO

DELEGAZIONE DI TRIESTE

ASD CLUB ALTURA
ASD POLISPORTIVA OPICINA
SANT'IGNAZIO SSD ARL
ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
ASD VESNA

DELEGAZIONE DI UDINE

ASD BUTTRIO
ASD POLISPORTIVA COMUNALE LESTIZZA
US PRO FAGAGNA
ASD SANTAMARIA
ASD RIVE D'ARCANO FLAIBANO
UDINE UNITED RIZZI CORMOR SSD A RL

CLUB DI 3° LIVELLO

CLUB	***PROGETTO QUALIFICANTE***
DELEGAZIONE DI PORDENONE	
NUOVO PORDENONE 2024 FC ASD	*Sviluppo Programma Evolution Programme all'interno del Club*
ASD CONUNALE FONTANAFREDDA	*Sviluppo Programma Evolution Programme all'interno del Club*
POLISPORTIVA TAMAI ASD	*Sviluppo Progetto Area Psicologica*

DELEGAZIONE DI TRIESTE	
ASD SAN LUIGI CALCIO	*Accordo con Istituto Scolastico*
DELEGAZIONE DI UDINE	
CJARLINS MUZANE SSD A RL	*Sviluppo Programma Evolution Programme all'interno del Club*
DONATELLO CALCIO ASD	*Sviluppo Progetto Area Psicologica*
SS SANGIORGINA	*Accordo con Istituto Scolastico*
ASD UNION MARTIGNACCO	*Sviluppo Programma Evolution Programme all'interno del Club*

CLUB DI 4° LIVELLO

UDINESE CALCIO spa

***NB**: in grassetto, negli elenchi sopra, si certifica la regolare ricezione del Modulo di Presentazione, non la correttezza dei contenuti (che rimane una responsabilità del Club).*

Tutti i club sono tenuti a rispettare le obbligatorietà dei tecnici.

Per le obbligatorietà dei tecnici, previste dal Regolamento del Settore Tecnico, si rimanda al CU Settore Tecnico n. 7 del 22/7/2026 riportato anche nel CU FVG n.6 del 4/8/2026

In estrema sintesi, non esaustiva, come requisito minimo: è obbligatorio un tecnico abilitato per ogni squadra dell'attività agonistica (giovanissimi e allievi) ed un tecnico abilitato per ogni categoria di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti).

Si ricorda che uno stesso allenatore abilitato non può occupare più ruoli in cui sia prevista l'obbligatorietà.

I Club giovanili che non rispetteranno i requisiti e i criteri minimi previsti dalle Obbligatorietà riferite ad allenatori e allenatrici con relative qualifiche saranno identificati come Club "Non Classificati".

*Saranno inoltre identificati come Club "Non Classificati" i Club che non presenteranno il "Modulo di Presentazione del Club". (CU SGS n.18, pag.5 – clicca **QUI**)*

PER I CLUB DI TUTTI I LIVELLI

L'inosservanza del termine del 15/11/2026 (termine perentorio) nel deposito del "Modulo di Presentazione del Club" costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con un'ammenda fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da comminare ai Club inadempienti. (CU SGS n. 18 del 11/8/2026, Manuale del Sistema di Qualità del Club Giovanile, pag. 10)

STAGE FORMAZIONE TERRITORIALE (SFT) FRIULI VENEZIA GIULIA - CONVOCAZIONI

Su indicazione del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Giovanni Messina, in allegato al presente C.U. trasmettiamo l'elenco dei convocati allo Stage di Formazione Territoriale per il giorno 9 Novembre 2026 alle ore 17:45 presso il Centro Federale Territoriale di Premariacco (UD).

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

FASE INVERNALE 2026 2027 - MANIFESTAZIONE "TORNEO U12/U13 FAIR PLAY" - CATEGORIA ESORDIENTI MISTI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

In ottemperanza al CU SGS n. 02 del 17/7/2026 - Regolamentazione Attività di Base e Modalità di Gioco per la corrente s.s., al fine di attuare la necessaria verifica dell'attività svolta nelle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, d'intesa con il Settore Tecnico, organizza il Torneo U12/U13 Fair Play, manifestazione dedicata alla categoria Esordienti Misti U12/U13.
Il format della manifestazione è subordinato al numero di club iscritti; l'attività prevede una fase territoriale cui seguirà la Festa Regionale.
Nella fase primaverile è prevista una graduatoria di merito,
Il club che con la squadra otterrà il miglior punteggio al termine della fase territoriale avrà diritto a partecipare alla Festa Regionale Esordienti Fair Play.
Si specifica che NON sono previste fasi interregionali o nazionali per il Torneo U12/U13 Fair Play.

La partecipazione a questa manifestazione è facoltativa. I club possono iscrivere un numero illimitato di squadre al Torneo.

La manifestazione, articolata in giochi di situazione e gare, ha l'obiettivo di favorire la quantità di pratica dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici e si articola in 2 fasi:

A. fase invernale (ogni singola giornata permette l'acquisizione di punteggi che vanno a determinare la graduatoria di merito);

B. fase primaverile (le singole giornate permettono la qualificazione alla Festa Regionale Fair Play 2027).

Le 25 squadre iscritte alla manifestazione, appartenenti a 21 club regionali, sono le seguenti:

GORIZIA	UDINE	PORDENONE
ASD FIUMICELLO 2004	ASD BUTTRIO	ASD CALCIO SACILE 2026
ASD U.FINCANTIERI MONFALCONE	ASD UNION MARTIGNACCO	ASD COMUNALE FONTANAFREDDA
ASD RONCHI CALCIO	UDINE UNITED RIZZI CORMOR SSD	ASD POLISPORTIVA TAMAI
		AC CORDENONESE 3S ASD
TRIESTE		ASD SESTO BAGNAROLA
ASD SANT'ANDREA SAN VITO		ASD NUOVO PORDENONE 2024 FC
ASD VESNA		ASDC FIUME VENETO BANNIA
ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY		A.S.D. CALCIO MANIAGO VAJONT
SSD ARL SANT'IGNAZIO		A.P.C. CHIONS
ASD CLUB ALTURA		ASD SANVITESE

Per le attività della Fase Invernale e della Fase Primaverile, il giorno LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2026 è previsto un incontro on line dalle ore 19.30 alle ore 20.15 tramite piattaforma Google Meet (la stanza si attiverà alle ore 19.25). Il link di accesso alla riunione on line sarà inviato all'indirizzo e-mail indicato all'atto dell'iscrizione entro domenica 15 novembre. Invitati all'incontro il Responsabile Tecnico, il Dirigente Responsabile, i Tecnici di categoria, i Dirigenti Accompagnatori ed i Dirigenti Arbitro delle squadre iscritte.

Ordine del giorno del video incontro:
- *Regolamento del Torneo*
- *Modalità di gioco*
- *Presentazione dei Gironi e del Calendario della Fase Invernale*

Si allega:
- Regolamento del Torneo U12/U13 Fair Play Esordienti Misti

Riferimenti per l'attività del Torneo U12/U13 Fair Play:
Ufficio Attività di Base FVG FIGC SGS
Prof. Eric Iansig (Delegato Regionale Attività di Base FIGC SGS)
Cell. 347 5263515
Mail: base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it
Mail: eric.iansig@gmail.com

FASE INVERNALE 2026-2027 - MANIFESTAZIONE "TORNEO U10/U11 GRASSROOTS CHALLENGE" - CATEGORIA PULCINI MISTI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

In ottemperanza al CU SGS n. 02 del 17/7/2026 - Regolamentazione Attività di Base e Modalità di Gioco per la corrente s.s., al fine di attuare la necessaria verifica dell attività svolta nelle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, d intesa con il Settore Tecnico, ed in collaborazione con le Delegazioni della LND, organizza il Torneo U10/U11 #GrassrootsChallenge, manifestazione dedicata alla categoria Pulcini U10/U11. Il Club che con la squadra otterrà il miglior punteggio alla Festa regionale avrà diritto a partecipare al Grassroots Festival nazionale che si terrà al Centro Tecnico Federale di Coverciano (FI) il 19 ed il 20 giugno 2027.

Si ricorda che, in ottemperanza al CU SGS n. 02 del 17/7/2026 - Regolamentazione Attività di Base e Modalità di Gioco, la partecipazione alla fase invernale e alla fase primaverile della manifestazione è obbligatoria per i Club Giovanili che richiedono almeno il "2° livello di qualità" (i dettagli sui requisiti relativi alla Qualità dei Club per la s.s. 2026/27 saranno oggetto di apposito CU). La mancata partecipazione alle previste manifestazioni comporta parere negativo per la conferma del riconoscimento del Club nel Sistema di Qualità dei Club Giovanili.

La manifestazione, articolata in giochi di situazione e gare, ha l'obiettivo di favorire la quantità di pratica dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici e si articola in 2 fasi:

A. fase invernale (ogni singola giornata permette l'acquisizione di punteggi che vanno a determinare la graduatoria di merito);

B. fase primaverile (le singole giornate permettono la qualificazione alla Festa Regionale #GrassrootsChallenge 2027).

Le 51 squadre iscritte alla manifestazione, appartenenti a 40 club regionali, sono le seguenti:

GORIZIA	UDINE	PORDENONE
ASD FIUMICELLO 2004	DONATELLO CALCIO ASD	ASD SPAL CORDOVADO
ASD PRO ROMANS 1921	ASD UNION MARTIGNACCO	ASD CALCIO SACILE 2026
ASD JUVENTINA ASD	SS SANGIORGINA	ASD POLCENIGO BUDOIA
ASD U.FINCANTIERI MONFALCONE	UDINESE CALCIO SPA	ASD COMUNALE FONTANAFREDDA
ASD RONCHI CALCIO	ASD SANTAMARIA	ASD AC VIRTUS ROVEREDO
	ASD MOIMACCO	ASD SAN FRANCESCO
TRIESTE	ASD POL. COMUNALE LESTIZZA	ASD CALCIO AVIANO
ASD POLISPORTIVA OPICINA	CJARLINS MUZANE SSD Arl	ASD POLISPORTIVA TAMAI
ASD SANT'ANDREA SAN VITO	UDINE UNITED RIZZI CORMOR	AC CORDENONESE 3S ASD
ASD VESNA	BRIAN LIGNANO CALCIO	ASD GS CONDOR
ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY	DONATELLO CALCIO ASD	ASD SESTO BAGNAROLA
SSD ARL SANT'IGNAZIO	ASD AURORA BUONACQUISTO	ASD RORAI PORCIA
ASD SAN LUIGI CALCIO	ASD BUTTRIO	NUOVO PORDENONE 2024
ASD CLUB ALTURA		ASDC FIUME VENETO BANNIA
		ASD CALCIO MANIAGO VAJONT

Per le attività della Fase Invernale e della Fase Primaverile, il giorno LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2026 è previsto un incontro on line dalle ore 18.30 alle ore 19.15 tramite piattaforma Google Meet (la stanza si attiverà alle ore 18.25). Il link di accesso alla riunione on line sarà inviato all'indirizzo e-mail indicato all'atto dell'iscrizione entro domenica 15 novembre. Invitati all'incontro il Responsabile Tecnico, il Dirigente Responsabile, i Tecnici di categoria, i Dirigenti Accompagnatori ed i Dirigenti Arbitro delle squadre iscritte.

Ordine del giorno del video incontro:
- *Regolamento del Torneo*
- *Modalità di gioco*
- *Presentazione dei Gironi e del Calendario della Fase Invernale*

Si allega:
- *Regolamento del Torneo*

Riferimenti per l'attività del Torneo U10/U11 #GrassrootsChallenge:
Ufficio Attività di Base FVG FIGC SGS
Prof. Eric Iansig (Delegato Regionale Attività di Base FIGC SGS)
Cell. 347 5263515
Mail: base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it
Mail: eric.iansig@gmail.com

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI

Trascriviamo qui di seguito i nominativi delle calciatrici alle quali è stata concessa la deroga per partecipare ad attività miste (bambini/bambine) con la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico dell'11 Luglio 2025. :

Cognome e Nome	Categoria	Data di nascita	Società
CAMINO Pilar Lucia	Esordienti Misti (nati nel 2014 - 2015)	26.07.2013	U.P. Com.le Tavagnacco
DI SIMONE Sara	Esordienti Misti (nati nel 2014 - 2015)	14.02.2012	Magnano in Riviera
CAMINO Emilia Belen	Pulcini Misti (nati nel 2016 - 2017)	20.03.2015	U.P. Com.le Tavagnacco
CASTELLI Beatrice	Pulcini Misti (nati nel 2016 - 2017)	13.01.2014	S.Giusto Football Academy
CLEVA Maya	Pulcini Misti (nati nel 2016 - 2017)	04.02.2015	S.Giusto Football Academy
CORSINI Giada	Pulcini Misti (nati nel 2016 - 2017)	24.09.2015	Magnano in Riviera
DE LUCCI Miriana	Pulcini Misti (nati nel 2016 - 2017)	31.12.2015	Magnano in Riviera
MENCARELLI Allison	Pulcini Misti (nati nel 2016 - 2017)	11.07.2014	S.Giusto Football Academy
POLES Alice	Pulcini Misti (nati nel 2016 - 2017)	09.08.2014	Polisportiva Tamai
AWES Sofia	Primi Calci (nati nel 2018 - 2019)	01.06.2017	F.V.G. Women Udine
CARRARETO SALAZAR Nina	Primi Calci (nati nel 2018 - 2019)	22.10.2017	Rangers
MANYI ENOW MBU Marisa	Primi Calci (nati nel 2018 - 2019)	06.12.2007	Rangers

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
1° Tutti in campo	Primi calci	Regionale	15/11/26	//	Cjarlins Muzane
1° Tutti in campo	Piccoli Amici	Regionale	15/11/26	//	Cjarlins Muzane
Torneo di Natale – Io gioco FVG	Pulcini 2° anno	Regionale	05/12/26	//	Fulgor
Torneo di Natale – Io gioco FVG	Esordienti misti	Regionale	08/12/26	//	Fulgor
Torneo di Natale – Io gioco FVG	Primi calci	Regionale	12/12/26	//	Fulgor
Torneo di Natale	Piccoli Amici	Regionale	12/12/26	//	Fulgor

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Orario di Giuoco

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

*Si ricorda che la società **CUSSIGNACCO CALCIO** disputerà tutte le gare interne della Campionato Regionale Under 18 **con inizio alle ore 18.00.***

Variazioni Gare

CAMPIONATO ECCELLENZA

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
A	11 A	FORUM JULII CALCIO	POL. TAMAI	15/11/2026	15:30	VIA MEZZANA, GAGLIANO DI CIVIDALE

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
A	10 A	RORAI PORCIA	MANZANESE CALCIO	08/11/2026	14:30	VIA DOGANA, PORCIA

COPPA REGIONE DI 2^/3^ CAT.

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
E	1 A	VARMESE	MORSANO AL TAGL.TO	16/12/2026	20:00	VIA ZUTTIONI 25 - VARMO

COPPA ITALIA C5

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
B	3 R	UNION MARTIGNACCO	AQUILA PALMANOVA C5	07/11/2026	16:00	PALESTRA VIA SAN PAOLINO, BASILIANO

UNDER 19 REGIONALI

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
A	11 A	CORVA	REANESE	07/11/2026	18:45	COMUNALE NUOVO VIA OPITERGINA, PRATA DI PN
A	12 A	RIVE D'ARCANO FLAIBANO	TOLMEZZO CARNIA	11/11/2026	19:30	VIA CAVOUR, FLAIBANO

UNDER 18 REGIONALI

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
A	10 A	CHIONS	TORRE	07/11/2026	19:00	CAMPO A VIA GERESINA, FAGNIGOLA
A	10 A	PALMARKET PAGNACCO	BUJESE CALCIO	07/11/2026	18:30	COMUNALE A VIA DIVISIONE JULIA, PAGNACCO

UNDER 17 REGIONALI

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
A	10 A	PRO FAGAGNA	ZARJA ASD	07/11/2026	18:00	COMUNALE B SINTETICO VIA TONUTTI, FAGAGNA
A	10 A	COMUNALE FONTANAFREDDA	CUSSIGNACCO CALCIO	07/11/2026	19:00	TOGNON 3 VIA DLELO SPORT, FONTANAFREDDA
A	10 A	U.FINCANTIERI MONFALCONE	SANVITESE	08/11/2026	11:30	COMUNALE BOITO SECONDARIO, MONFALCONE

UNDER 16 REGIONALI

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
A	10 A	SANT'ANDREA SAN VITO	RORAI PORCIA	08/11/2026	10:30	VIA LOCCHI, TRIESTE
A	11 A	PRO FAGAGNA	SAN LUIGI CALCIO	14/11/2026	18:00	COMUNALE B SINTETICO VIA TONIUTTI, FAGAGNA

RISULTATI GARE

ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			
CALCIO TEOR	- SANVITESE	0 - 0	
(1) CASARSA	- POLISPORTIVA TAMAI ASD	0 - 2	
(1) CHIONS	- AZZURRA PREMARIACCO	1 - 2	
COMUNALE FONTANAFREDDA	- NUOVO PORDENONE 2024 FC	0 - 1	
(1) FORUM JULII CALCIO	- TOLMEZZO CARNIA	1 - 3	
JUVENTINA S.ANDREA	- MUGGIA 1967	3 - 0	
N.K. KRAS REPEN	- POLISPORTIVA CODROIPO	0 - 0	
SAN LUIGI CALCIO	- PRO GORIZIA	0 - 0	
U.FINCANTIERI MONFALCONE	- PRO FAGAGNA	2 - 1	

(1) - disputata il 01/11/2026

PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			
(1) ANCONA LUMIGNACCO	- TRIESTE VICTORY ACADEMY	2 - 0	
BUJESE CALCIO	- FIUME VENETO-BANNIA	1 - 1	
CORNO CALCIO 1929	- UNION PASIANO	1 - 1	
CORVA	- FIUMICELLO 2004	1 - 1	
(1) DEPORTIVO JUNIOR	- RIVE D ARCANO FLAIBANO	0 - 1	
MARANESE	- CENTRO SEDIA CALCIO NAT	2 - 2	
PRO CERVIGNANO RUDA	- SISTIANA SESLJAN	2 - 3	
SANT ANDREA SAN VITO	- TRICESIMO CALCIO	2 - 0	
(1) UNION MARTIGNACCO	- CUSSIGNACCO CALCIO	1 - 1	

(1) - disputata il 01/11/2026

PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			
CALCIO MANIAGO VAJONT	- SAN DANIELE CALCIO	1 - 2	
(1) MANZANESE CALCIO	- BERTIOLO	0 - 0	
RIVOLTO	- CALCIO AVIANO	0 - 1	
(1) S.P.A.L.CORDOVADO	- RORAI PORCIA	1 - 1	
SPILIMBERGO	- A.C. CORDENONESE 3S ASD	3 - 2	
(1) TAGLIAMENTO	- UNIONE S.M.T. CALCIO	2 - 0	
TORRE	- VIGONOVO	0 - 1	
VALLENONCELLO	- CALCIO COMUNALE BASILIANO	1 - 1	
VIRTUS ROVEREDO	- AZZANESE 1921	0 - 2	

(1) - disputata il 31/10/2026

GIRONE B - 9 Giornata - A			
(1) GEMONESE	- UNION 91	3 - 0	
(1) POGGIO	- TORREANESE	0 - 1	
(1) RISANESE	- BISIACA ROMANA	0 - 2	
ROIANESE	- DOMIO	0 - 4	
RONCHI CALCIO	- TARCENTINA	2 - 0	
SAN GIOVANNI A.S.D.	- ISONZO	3 - 2	
SANGIORGINA	- LA FORTEZZA GRADISCA	0 - 0	
(1) SAVORGNANESE - FAEDIS	- AZZURRA	1 - 0	
UNIONE FRIULI ISONTINA	- OPICINA	0 - 3	

(1) - disputata il 31/10/2026

COPPA ITALIA CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			
FUTSAL UDINESE	- PASIANO C5	2 - 2	

GIRONE B - 2 Giornata - R			
UDINE CITY FUTBOL SALA	- UNION MARTIGNACCO	3 - 4	

GIRONE C - 2 Giornata - R			
(1) MACCAN PRATA C5 SSD A RL	- PORDENONE	6 - 2	

(1) - disputata il 03/11/2026

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			
CHIONS	- SANGIORGINA	3 - 2	
(1) FIUME VENETO-BANNIA	- CORVA	2 - 1	
MUGGIA 1967	- TOLMEZZO CARNIA	5 - 0	
NUOVO PORDENONE 2024 FC	- SANVITESE	1 - 2	
OPICINA	- PRO GORIZIA	3 - 3	
POLISPORTIVA TAMAI ASD	- COMUNALE FONTANAFREDDA	1 - 3	
PRO FAGAGNA	- TRIESTE VICTORY ACADEMY	1 - 1	
REANESE	- A.C. CORDENONESE 3S ASD	6 - 1	
SAN LUIGI CALCIO	- RIVE D ARCANO FLAIBANO	2 - 4	
U.FINCANTIERI MONFALCONE	- S.P.A.L.CORDOVADO	3 - 1	

(1) - disputata il 02/11/2026

UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			
BRIAN LIGNANO CALCIO	- POLISPORTIVA TAMAI ASD	4 - 3	
(1) BUJESE CALCIO	- SANTAMARIA	0 - 3	
CHIAVRIS	- FIUME VENETO-BANNIA	0 - 6	
COMUNALE FONTANAFREDDA	- CHIONS	0 - 2	
CUSSIGNACCO CALCIO	- U.FINCANTIERI MONFALCONE	2 - 4	
RIVE D ARCANO FLAIBANO	- MUGGIA 1967	2 - 2	
SANGIORGINA	- NUOVO PORDENONE 2024 FC	1 - 1	
SANT ANDREA SAN VITO	- PALMARKET PAGNACCO	5 - 0	
UNION MARTIGNACCO	- S.GOTTARDO	0 - 2	

(1) - disputata il 30/10/2026

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			
BRIAN LIGNANO CALCIO	- CJARLINS MUZANE	0 - 1	
(1) CUSSIGNACCO CALCIO	- U.FINCANTIERI MONFALCONE	2 - 1	
NUOVO PORDENONE 2024 FC	- ANCONA LUMIGNACCO	2 - 2	
PRO GORIZIA	- SAN LUIGI CALCIO	2 - 2	
(1) SANVITESE	- PRO FAGAGNA	3 - 1	
(1) TOLMEZZO CARNIA	- COMUNALE FONTANAFREDDA	1 - 7	
TRIESTE VICTORY ACADEMY	- S.P.A.L.CORDOVADO	6 - 1	
(1) ZARJA A.S.D.	- DONATELLO CALCIO A.S.D.	2 - 2	

(1) - disputata il 31/10/2026

UNDER 16 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A			
UDINE UNITED RIZZI CORMOR	- MAGNANO IN RIVIERA	1 - 3	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			
CJARLINS MUZANE	- TRIESTE VICTORY ACADEMY	4 - 0	
(1) COMUNALE FONTANAFREDDA	- S.P.A.L.CORDOVADO	2 - 2	
FIUMICELLO 2004	- SACILESE	3 - 1	
ISONTINO CALCIO	- SANVITESE	2 - 1	
MAGNANO IN RIVIERA	- DONATELLO CALCIO A.S.D.	2 - 4	
OPICINA	- SAN LUIGI CALCIO	3 - 1	
PRO FAGAGNA	- UDINE UNITED RIZZI CORMOR	7 - 0	
RORAI PORCIA	- REANESE	2 - 1	
SANT ANDREA SAN VITO	- CHIONS	3 - 1	

(1) - disputata il 02/11/2026

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			
ANCONA LUMIGNACCO	- CALCIO MANIAGO VAJONT	8 - 1	
COMUNALE FONTANAFREDDA	- CUSSIGNACCO CALCIO	3 - 1	
MANZANESE CALCIO	- CJARLINS MUZANE	0 - 5	
PRO FAGAGNA	- TRIESTE VICTORY ACADEMY	4 - 3	
SAN LUIGI CALCIO	- NUOVO PORDENONE 2024 FC	1 - 1	
SANVITESE	- CALCIO SACILE 2026	3 - 0	
TRIESTINA CALCIO 1918 SRL	- OPICINA	0 - 1	
UDINE UNITED RIZZI CORMOR	- DONATELLO CALCIO A.S.D.	0 - 2	

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

I Giudici Sportivi Territoriali, Avv. Elena Biasutti (effettivo), Avv. Nausicaa De Nicolo e Avv. Heidi Biffoni (sostituti) nelle sedute del 03-04/11/2026, in base alle risultanze degli atti ufficiali, hanno adottato i provvedimenti disciplinari che di seguito si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 31/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

APPIAH KUBI FELIX	(COMUNALE FONTANAFREDDA)	ZULIANI ALESSANDRO	(PRO FAGAGNA)
CARPIN TOMMASO	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)	SAMOTTI MATTIA	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZANOLLA ALESSANDRO	(CALCIO TEOR)

AMMONIZIONE (III INFR)

MONTELEONE DAVIDE	(COMUNALE FONTANAFREDDA)	RUSSIAN GIOELE	(JUVENTINA S.ANDREA)
ESCUDERO SUAREZ MARIANO L	(PRO GORIZIA)		

AMMONIZIONE (II INFR)

FORTE LUCA	(CALCIO TEOR)	ZANNIER NICO	(COMUNALE FONTANAFREDDA)
BEVILACQUA FEDERICO	(JUVENTINA S.ANDREA)	LOGGIA FRANCESCO	(JUVENTINA S.ANDREA)
PIRAN TOMMASO	(SAN LUIGI CALCIO)	FRASCHETTI ALESSANDRO	(SANVITESE)
GRION JACOPO	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)		

AMMONIZIONE (I INFR)

DIONISI MATTEO	(CALCIO TEOR)	COTTI COMETTI FILIPPO	(COMUNALE FONTANAFREDDA)
SGAMBELLA BRUNO	(JUVENTINA S.ANDREA)	BRUNNER MATTIA	(MUGGIA 1967)
METI STIVEN	(MUGGIA 1967)	GUIZZINI NICOLAS	(NUOVO PORDENONE 2024 FC)
TUAN PIETRO	(PRO FAGAGNA)	HOVSEPIAN JOSE	(PRO GORIZIA)

GARE DEL 1/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRUNO NICHOLAS	(AZZURRA PREMARIACCO)

AMMONIZIONE (III INFR)

VALDEVIT SIMONE	(CASARSA)	CODROMAZ MATTIA	(CHIONS)

AMMONIZIONE (II INFR)

FERUGLIO ANDREA	(AZZURRA PREMARIACCO)	PEZZARINO MATTEO	(AZZURRA PREMARIACCO)
SIST SIMONE	(CASARSA)	VICENZI LUCA	(CASARSA)
ALCANTARA LEYBA ALEXANDER	(CHIONS)		

AMMONIZIONE (I INFR)

DEL FABRO NICOLO	(AZZURRA PREMARIACCO)	ALBIERO FILIPPO	(CASARSA)
PASTORELLO LUCA	(CASARSA)	VETERE MATTEO	(CHIONS)
BORTOLIN ANDREA	(POLISPORTIVA TAMAI ASD)	SINOZIC RAFAEL	(POLISPORTIVA TAMAI ASD)

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 31/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

MORO ADRIANO	(BUJESE CALCIO)

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 10/11/2026

MAURO MANUEL	(MARANESE)

Espulso per essere entrato sul terreno di gioco per protestare avverso una decisione del direttore di gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

GERLI MASSIMO	(CENTRO SEDIA CALCIO NAT)	ROSSI FABIO	(CORVA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARRY THIERNO HADY	(PRO CERVIGNANO RUDA)	STEFFE DEMETRIO	(SANT ANDREA SAN VITO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE BERNARDI MATTIA	(CORNO CALCIO 1929)	AIROLDI GABRIEL	(CORVA)
DELMORO MARCO	(SANT ANDREA SAN VITO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PARAFINA ANTONIO	(CORVA)	BIGATTON CHRISTIAN	(FIUME VENETO-BANNIA)
PALUDETTO MATTIA	(FIUMICELLO 2004)		

AMMONIZIONE (III INFR)

PEZZARINI ALBERTO	(BUJESE CALCIO)	NADAL ANDREA	(FIUME VENETO-BANNIA)
CROSATO MATTEO	(SANT ANDREA SAN VITO)	CILIBERTI MANUEL	(SISTIANA SESLJAN)
CAUTO MATTIA	(TRICESIMO CALCIO)	BAYIRE ABDUL WAHAB	(UNION PASIANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ZIMMERMANN ELIA	(BUJESE CALCIO)	SCARBOLO SIMONE	(CORNO CALCIO 1929)
DE CECCO MARCO	(FIUMICELLO 2004)	CULAON GIACOMO	(MARANESE)
BROTTO SAMUEL	(PRO CERVIGNANO RUDA)	GERUSSI ALESSANDRO	(TRICESIMO CALCIO)
ALBERTI ANDREA	(UNION PASIANO)	TELLAN MATTIA	(UNION PASIANO)
TERMENTINI FEDERICO	(UNION PASIANO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

SALADINO MARCO	(CENTRO SEDIA CALCIO NAT)	MIOLLI UMBERTO	(CORVA)
TIRELLI ALEX	(PRO CERVIGNANO RUDA)	BULICH GIACOMO	(SANT ANDREA SAN VITO)
FRANCIOLI SIMONE	(SISTIANA SESLJAN)	DEDUSHAJ TOMI	(TRICESIMO CALCIO)

GARE DEL 1/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

BERLASSO LORENZO	(DEPORTIVO JUNIOR)

AMMONIZIONE (II INFR)

DRI GIULIANO	(RIVE D ARCANO FLAIBANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MUSOLINO ALESSANDRO	(TRIESTE VICTORY ACADEMY)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZAVAN ALESSANDRO	(DEPORTIVO JUNIOR)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PITTINI ANDREA	(ANCONA LUMIGNACCO)	MORANDINI CRISTIANO	(CUSSIGNACCO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BASTIANI DAVIDE	(CUSSIGNACCO CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

AHMETASEVIC JASMIN	(ANCONA LUMIGNACCO)	PUNTAR MANUEL	(DEPORTIVO JUNIOR)
LASCALA LUCA	(RIVE D ARCANO FLAIBANO)	POLLA MATTEO	(RIVE D ARCANO FLAIBANO)
CURZOLO SAMUELE	(TRIESTE VICTORY ACADEMY)		

AMMONIZIONE (I INFR)

DI PAOLO NICOLA	(CUSSIGNACCO CALCIO)	DUCA GIOELE	(DEPORTIVO JUNIOR)
ROSSI CRISTIAN	(DEPORTIVO JUNIOR)	LOMUSCIO RICCARDO	(TRIESTE VICTORY ACADEMY)

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 31/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 POGGIO

Perché propri sostenitori proferivano espressioni irriguardose e minacciose all'indirizzo del direttore di gara per tutta la durata della stessa e dopo il fischio finale. Altresì, un proprio singolo sostenitore, a gara terminata, rivolgeva frasi minacciose nei confronti dell'arbitro.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

BOTTA CHRISTIAN *(S.P.A.L.CORDOVADO)*

AMMONIZIONE (I INFR)

RIVELLI ENRICO *(TORREANESE)*

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NONIS JACOPO *(POGGIO)*

Espulso per somma di ammonizioni.

AMMONIZIONE (II INFR)

FUSCIELLO TOBIA *(TORREANESE)*

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FALCONE FRANCESCO *(RORAI PORCIA)*

Espulso per condotta violenta, nello specifico per aver spinto con vigoria, con due mani sulla schiena, un dirigente avversario contro la recinzione del campo di gioco, causandone la caduta a terra.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SVETINA ERIK *(UNIONE S.M.T. CALCIO)*

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BORTOLUSSI ALESSANDRO *(S.P.A.L.CORDOVADO)* *ZANINI FABIO* *(SAVORGNANESE - FAEDIS)*

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOSSI GIANMARCO *(BISIACA ROMANA)* *NUKA ALDAO* *(RORAI PORCIA)*

AMMONIZIONE (VI INFR)

VALLERUGO MANUEL *(UNIONE S.M.T. CALCIO)*

AMMONIZIONE (III INFR)

BOSSI FEDERICO	(BISIACA ROMANA)	NGUETTE ABDOULAHD	(MANZANESE CALCIO)
ABATANGELO MARCO	(POGGIO)	MORSANUTTO DANIELE	(RISANESE)
ZAT LUCA	(RORAI PORCIA)		

AMMONIZIONE (II INFR)

IANSIG ERIC	(AZZURRA)	PANTUSO MARIO ALESSANDR	(AZZURRA)
PULINA ENRICO	(BERTIOLO)	CUDICIO CARLO	(MANZANESE CALCIO)
CUSSIGH ANDREA	(MANZANESE CALCIO)	MARIELLO COSIMO	(POGGIO)
TONANI CHRISTOPHER	(POGGIO)	ALIETTI GIULIO	(RORAI PORCIA)
GERVASO FILIPPO	(S.P.A.L.CORDOVADO)	COREN MANUEL	(TORREANESE)
BAMBORE ABDOUL FATAO	(UNIONE S.M.T. CALCIO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

GASHI ALBRON	(AZZURRA)	AVLLAJ CLAUDIO	(POGGIO)
BORTOLAMI ALESSANDRO	(RISANESE)	DI GIUSTO TOMMASO	(RISANESE)
NADIN FRANCESCO	(RORAI PORCIA)	RUFFATO MARCO	(S.P.A.L.CORDOVADO)
SCOTTO BERTOSSI PAOLO	(SAVORGNANESE - FAEDIS)	BUTTAZZONI MASSIMO	(TAGLIAMENTO)
PRESSACCO GIULIANO	(TAGLIAMENTO)	CAUTI ANDREA PIO	(TORREANESE)
BENEDETTI MATTIA	(UNION 91)	BOEMO NICOLAS	(UNION 91)
PELLEGRINUZZI MARCO	(UNIONE S.M.T. CALCIO)	ZAVAGNO SIMONE	(UNIONE S.M.T. CALCIO)

GARE DEL 1/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 17/11/2026

BRACCI DANIELE (CALCIO MANIAGO VAJONT)

Espulso per aver protestato avverso una decisione arbitrale proferendo frasi blasfeme.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CATTARUZZA NICOLA (CALCIO MANIAGO VAJONT)

Espulso, a gara terminata, per una mass confrontation con calciatori avversari.

AMMONIZIONE (I INFR)

GIORDANO MICHELE (TORRE)

ASSISTENTE ARBITRO

INIBIZIONE FINO AL 10/11/2026

COLLOVINI IVAN (VIRTUS ROVEREDO)

Espulso per essere entrato sul terreno di gioco per protestare.

AMMONIZIONE (II INFR)

COLLOVINI IVAN (VIRTUS ROVEREDO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GAIOTTO CHRISTIAN (A.C. CORDENONESE 3S ASD)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZAAMI VITTORIO	(CALCIO AVIANO)	TOLOTTO SIMONE	(CALCIO COMUNALE BASILIANO)
LENARDUZZI GUIDO	(SPILIMBERGO)	SINISTERRA VARGAS EDER A	(TARCENTINA)
ANTWI ADJEI ABRAHAM	(VIRTUS ROVEREDO)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TOFFOLO KEVIN	(CALCIO AVIANO)	BILLA FAOUSSAL	(CALCIO MANIAGO VAJONT)
MARINCICH MARCO	(SAN GIOVANNI A.S.D.)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

D AQUINO EMANUELE	(DOMIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

GIGLIONE GABRIELE	(DOMIO)	CERVESATO ENRICO	(RIVOLTO)
VERONA DAVID	(RIVOLTO)	MANDER SIMONE	(SAN DANIELE CALCIO)
PATAT EMANUELE	(TARCENTINA)	PREKAJ NIKOLL	(TORRE)
PICCOLO DAVIDE	(VIGONOVO)	ROSOLEN CHRISTIAN	(VIGONOVO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BIGARAN ANDREA	(AZZANESE 1921)	VACCHER MATTIA	(AZZANESE 1921)
PITAU ANDREA	(CALCIO AVIANO)	CORONICA ANDREA	(CALCIO COMUNALE BASILIANO)
VISINTINI NICHOLAS	(CALCIO COMUNALE BASILIANO)	ZOCCOLETTO ANDREA	(CALCIO MANIAGO VAJONT)
PUSSI SIMONE	(LA FORTEZZA GRADISCA)	ESPOSITO GIOVANNI	(OPICINA)
CIACCHI ALESSANDRO	(ROIANESE)	PERRONE GIOELE	(RONCHI CALCIO)
CALDERAZZO FABIO	(SAN DANIELE CALCIO)	TRAVANUT ALESSIO	(TORRE)
BALLIU MICHELE	(VALLENONCELLO)	DA DALT ANDREA	(VIGONOVO)
CALDARELLI ALESSANDRO	(VIRTUS ROVEREDO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

CENTAZZO ANDREA	(CALCIO MANIAGO VAJONT)	NSIAH SHADRACK	(CALCIO MANIAGO VAJONT)
GORLA MATTEO	(DOMIO)	DURSO FEDERICO	(LA FORTEZZA GRADISCA)
CIGNOLA ISMAELE	(RIVOLTO)	TUIACH RAUL	(SAN GIOVANNI A.S.D.)
VENDOLA FRANCESCO	(SAN GIOVANNI A.S.D.)	CHICCARO TOMMASO	(SANGIORGINA)
FORNASIER MATTEO	(SPILIMBERGO)	BREGANT SIMONE	(UNIONE FRIULI ISONTINA)
SARO ENRICO	(VALLENONCELLO)	BENEDET LUCA	(VIRTUS ROVEREDO)

GARE COPPA ITALIA CALCIO A 5

GARE DEL 30/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BUSANA LIVIO	(UNION MARTIGNACCO)	JOVIC ALEKSANDAR	(UNION MARTIGNACCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PETROVIC DAMJAN	(UNION MARTIGNACCO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BURELLI PIETRO	*(UDINE CITY FUTBOL SALA)*	*ZUCCACCIA MATTEO*	*(UDINE CITY FUTBOL SALA)*
PAGLIA MICHEAL	*(UNION MARTIGNACCO)*		

GARE DEL 3/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

TURCATEL MICHELE *(PORDENONE)*

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CORONA MARCO *(PORDENONE)*

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CORAZZA GILBERTO *(PORDENONE)*

I AMMONIZIONE DIFFIDA

KHALIL TAHA	*(MACCAN PRATA C5 SSD A RL)*	*SACCO GIANLUCA*	*(MACCAN PRATA C5 SSD A RL)*

GARE JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GARE DEL 10/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 10/10/2026 SANGIORGINA - SANVITESE

IL G.S.T.

- *a scioglimento della riserva di cui alla delibera pubblicata sul CU n. 34 del 15/10/2026 i cui contenuti devono intendersi quivi integralmente richiamati;*
- *letti gli atti di gara e i relativi allegati;*
- *visti i contenuti della relazione conclusiva delle indagini svolte dalla Procura Federale in relazione ai fatti oggetto di indagine;*
- *espletati, quindi, tutti gli accertamenti consentiti al presente Ufficio e istruiti tutti i mezzi di prova di cui questo può disporre nel rispetto delle norme dell'Ordinamento Sportivo;*
- *accertato che il calciatore sig. MATTIA DEL GIUDICE, n. 14 della società SANVITESE, a seguito dell'espulsione comminatagli al 39° minuto del secondo tempo di gioco, recatosi negli spogliatoi, danneggiava con un calcio la porta dello spogliatoio della squadra di casa, come dallo stesso ammesso;*
- *ritenuto, ai fini della determinazione della sanzione, di tenere conto della lieve entità del danno arrecato e dell'impegno assunto dalla società SANVITESE a risarcirlo;*
- *preso atto che non è stato possibile identificare l'asserito custode dell'impianto, considerato che lo stesso è in gestione a società dilettantistica terza rispetto a quelle partecipanti all'incontro in oggetto;*

P.Q.M.

Sanziona il sig. MATTIA DEL GIUDICE, tesserato quale calciatore per la società SANVITESE, con la squalifica per 2 giornate ulteriori rispetto a quelle già inflitte con C.U. n. 34 del 15/10/2026, per avere, dopo l'espulsione, danneggiato con un calcio la porta degli spogliatoi.

GARE DEL 31/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 SANVITESE

Perché propri tesserati, in occasione dei festeggiamenti a gara terminata, danneggiavano lo spogliatoio degli ospiti.

AMMONIZIONE

OPICINA

Per non aver impedito l'accesso alla zona spogliatoi a persona non autorizzata, la quale teneva un comportamento offensivo all'indirizzo del direttore di gara. La sanzione tiene conto del tempestivo intervento dei dirigenti della società OPICINA per allontanare il soggetto estraneo.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 1/12/2026

TRAMACERE MASSIMO (PRO GORIZIA)

Perché, a gara terminata e senza autorizzazione, si introduceva negli spogliatoi e protestava avverso l'arbitro, rivolgendo espressioni ingiuriose al suo indirizzo. Veniva allontanato grazie all'intervento dei dirigenti della squadra ospitante. Si precisa che è stata accertata, tramite gli uffici del Comitato Regionale FVG, la sua qualità di dirigente accompagnatore tesserato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LA NOTTE ANDREA (PRO GORIZIA)

Espulso, a gara terminata, per aver proferito espressioni irriguardose e ingiuriose all'indirizzo del direttore di gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GAVIGLIA MARTIN (PRO GORIZIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIRELLI DAVIDE (MUGGIA 1967)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SPANO DARIO (PRO GORIZIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BANDEL ALESSANDRO	*(OPICINA)*	*RUPIL NICHOLAS*	*(TOLMEZZO CARNIA)*
MARINO NICOLO	*(TRIESTE VICTORY ACADEMY)*		

AMMONIZIONE (III INFR)

MERLINO CHRISTIAN	*(CHIONS)*	*MAURUTTO VALENTINO*	*(NUOVO PORDENONE 2024 FC)*
NADALIN ERIC	*(NUOVO PORDENONE 2024 FC)*	*TCHINDA KOUOH GEOFFREY M*	*(NUOVO PORDENONE 2024 FC)*
PACIULLO RAFFAELE	*(PRO GORIZIA)*	*PINTAR SIMON*	*(PRO GORIZIA)*
TRAMACERE ALESSANDRO	*(PRO GORIZIA)*	*GROSSO GIOVANNI*	*(RIVE D ARCANO FLAIBANO)*
PINTOS ANGEL AGUSTIN	*(S.P.A.L.CORDOVADO)*	*CICUTO ALAN*	*(SANGIORGINA)*
D ERRICO MATTIA	*(TRIESTE VICTORY ACADEMY)*		

AMMONIZIONE (II INFR)

D ACUNTO ANTONIO	(A.C. CORDENONESE 3S ASD)	MASOTTI ANTONIO	(A.C. CORDENONESE 3S ASD)
NASCIMBEN RICCARDO	(CHIONS)	CUTRONE ANDREA	(COMUNALE FONTANAFREDDA)
BENCHAFAI RAYAN	(NUOVO PORDENONE 2024 FC)	HAMZAI KLEVIS	(PRO FAGAGNA)
DONADONA TOMMASO	(SAN LUIGI CALCIO)	RIVA SEBASTIANO	(SANGIORGINA)
SUTTO EMANUELE	(SANGIORGINA)	CERONE DAVIDE	(SANVITESE)
PERUCH JONATHAN	(SANVITESE)	TONELLOTTO MATTEO	(SANVITESE)
TOUIRI MOHAMED AMINE	(SANVITESE)	DE PAGANI MARCO	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BAWUAH SAMUEL	(NUOVO PORDENONE 2024 FC)	MAMAN DAMIANO	(NUOVO PORDENONE 2024 FC)
RUTTER ZENO	(OPICINA)	COCEANI PIETRO ALESSAND	(PRO GORIZIA)
PONTE TOMMASO	(RIVE D ARCANO FLAIBANO)	OSTAN OMAR	(S.P.A.L.CORDOVADO)
RISMONDO BASTIAN	(SAN LUIGI CALCIO)	ANTONIACOMI BRYAN	(TOLMEZZO CARNIA)
KAMGA MBONDA ARIEL	(TRIESTE VICTORY ACADEMY)	MARCON MANUEL	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)

GARE DEL 2/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LEPORE GABRIELE (CORVA)

Espulso per aver proferito espressioni irriguardose nei confronti del direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TREVISAN MATTEO (CORVA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIGNAT ALBERTO (FIUME VENETO-BANNIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZAMUNER MARCO (FIUME VENETO-BANNIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BENEDET RICCARDO (CORVA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LEPORE GABRIELE	(CORVA)	STRAT STEFANALEXANDRU	(FIUME VENETO-BANNIA)

GARE UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 30/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CARUZZI LEONARDO	(BUJESE CALCIO)	FERANDINO PIETRO	(BUJESE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SANKOVIC PETAR	(SANTAMARIA)

GARE DEL 31/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

BAGATIN EZIO	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRIMALDI CIRO	(S.GOTTARDO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TAGLIABUE TOMMASO	(COMUNALE FONTANAFREDDA)

Espulso per avere rivolto un'espressione irriguardosa all'indirizzo del direttore di gara. Alla notifica del provvedimento, reiterava il proprio comportamento.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RRUSHKULLI ANDREA	(CUSSIGNACCO CALCIO)	DEGANO DANIELE	(UNION MARTIGNACCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RAHO STEFANO	(FIUME VENETO-BANNIA)	BORTOLUSSI FRANCESCO	(POLISPORTIVA TAMAI ASD)

AMMONIZIONE (III INFR)

BOY GIOVANNI	(COMUNALE FONTANAFREDDA)	COLACICCO MARCO	(MUGGIA 1967)
PELLIZZONI NICOLAS	(NUOVO PORDENONE 2024 FC)	DE RE CAMILOT LUCA	(POLISPORTIVA TAMAI ASD)
COLETTI SIMONE	(RIVE D ARCANO FLAIBANO)	CATINELLA VINCENZO	(SANGIORGINA)
ROSSETTO KEVIN	(SANGIORGINA)	ORTIZ GIL REY	(UNION MARTIGNACCO)

AMMONIZIONE (II INFR)

HUQI KLEVIS	(CHIAVRIS)	PASE SAMUELE	(CHIONS)
VECCHIES ENRICO	(CHIONS)	MAZZUCCO GABRIELE	(COMUNALE FONTANAFREDDA)
MASOTTI LORENZO	(CUSSIGNACCO CALCIO)	ZARDO GIACOMO	(FIUME VENETO-BANNIA)
MEMO FILIPPO	(MUGGIA 1967)	PERESSIN MATTEO	(MUGGIA 1967)
DORIGO ENEA	(NUOVO PORDENONE 2024 FC)	DE CANEVA DAVIDE	(PALMARKET PAGNACCO)
TASSAN TOFFOLA IACOPO	(POLISPORTIVA TAMAI ASD)	PELLINO SAMUELE	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BUCCIOL LEONARDO	(BRIAN LIGNANO CALCIO)	TEMMEL FEDERICO HERBER	(BRIAN LIGNANO CALCIO)
DEL PUP RICCARDO	(COMUNALE FONTANAFREDDA)	GALAS ARTEM	(MUGGIA 1967)
MILOVANOVIC JOVAN	(MUGGIA 1967)	PERINI TOMMASO	(PALMARKET PAGNACCO)
DELLA VEDOVA PIETRO	(RIVE D ARCANO FLAIBANO)	SAUCIUC MATTIA	(SANGIORGINA)
ZIENNA JACOPO	(SANGIORGINA)	SCAPATI MATTEO	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)

GARE UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

GARE DEL 31/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MINOTTI FRANCESCO	(TOLMEZZO CARNIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RAINIS FEDERICO MARIO	(PRO FAGAGNA)	POLO LUCAS	(TOLMEZZO CARNIA)
SEMEC IVAN	(ZARJA A.S.D.)		

AMMONIZIONE (III INFR)

MANYANI NISAR	(COMUNALE FONTANAFREDDA)	CUSSIGH FILIPPO	(CUSSIGNACCO CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DEL PUPPO LORENZO	(COMUNALE FONTANAFREDDA)	ARMENIA SALVATORE	(CUSSIGNACCO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

RUOCCO MATTIA	(SANVITESE)	DIZDAREVIC TARIK	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)
GRGIC CHRISTIAN	(ZARJA A.S.D.)		

GARE DEL 1/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RAVALICO LUCA	(SAN LUIGI CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VI INFR)

PETTARINI MATTIA	(ANCONA LUMIGNACCO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ZANELLI MATTEO	(BRIAN LIGNANO CALCIO)	FACCHINETTI MASSIMILIANO	(CJARLINS MUZANE)

AMMONIZIONE (II INFR)

PIN ALEX	(BRIAN LIGNANO CALCIO)	BANSE ALESSIO	(NUOVO PORDENONE 2024 FC)
DOLIACH MITJA	(PRO GORIZIA)	ALBASI ANDREA	(S.P.A.L.CORDOVADO)
DRAGO NICHOLAS LUIS	(SAN LUIGI CALCIO)	VECCHIET ANDREA	(SAN LUIGI CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DELLE VEDOVE ALESSANDRO	(BRIAN LIGNANO CALCIO)	CALVINO DAVIDE	(CJARLINS MUZANE)
STOLF CRISTIAN	(NUOVO PORDENONE 2024 FC)	DI MENNA BRIAN	(TRIESTE VICTORY ACADEMY)
MIANI FILIPPO	(TRIESTE VICTORY ACADEMY)		

GARE UNDER 16 REGIONALE

GARE DEL 29/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

URBANI GIOVANNI	*(MAGNANO IN RIVIERA)*

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI LENA DAVIDE	*(MAGNANO IN RIVIERA)*

AMMONIZIONE (I INFR)

VENTURINI MARCO	*(MAGNANO IN RIVIERA)*

GARE DEL 1/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 17/11/2026

MANCUSO ANTONINO	*(ISONTINO CALCIO)*

Espulso per essere entrato senza autorizzazione sul terreno di gioco per protestare avverso una decisione arbitrale.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PUIATTI DIEGO	*(SACILESE)*

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VENNIRO MATTEO	*(TRIESTE VICTORY ACADEMY)*

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZANIN ANDREA	*(OPICINA)*	*DEL BEN DAVID*	*(SACILESE)*

AMMONIZIONE (III INFR)

KUMAR VNSH	*(CHIONS)*	*TREVISAN RICCARDO*	*(CHIONS)*
FURLANIS LEONARDO	*(ISONTINO CALCIO)*	*NIGRO LUIGI*	*(REANESE)*
ZACCARIN ELIA	*(RORAI PORCIA)*	*BONURA MARIO*	*(SACILESE)*
DONADEL MATTIA	*(SACILESE)*	*PAGLIAI VITTORIO*	*(SAN LUIGI CALCIO)*
RUTIGLIANO ANDREA	*(SANT ANDREA SAN VITO)*		

AMMONIZIONE (II INFR)

FREGOLENT NICOLA	*(DONATELLO CALCIO A.S.D.)*	*RACITI MATTEO*	*(FIUMICELLO 2004)*
DEL PIERO SIMONE	*(REANESE)*	*PEGOLO RAFFAELE*	*(SACILESE)*
LESIZZA RICCARDO	*(SAN LUIGI CALCIO)*	*DE BOSICHI ESTEBAN*	*(TRIESTE VICTORY ACADEMY)*

AMMONIZIONE (I INFR)

BOREAN LUCA	*(CHIONS)*	*BRILLA RAFFAELE*	*(CHIONS)*
CIOFU ROBERT MATTIA	*(CHIONS)*	*METALLA BRAIAN*	*(CHIONS)*
LOVISA TOMMASO	*(RORAI PORCIA)*	*PICCIOLA ETHAN*	*(SAN LUIGI CALCIO)*
CAROTTI SAMUEL	*(SANVITESE)*		

GARE DEL 2/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

NDOJ ANDREA JOSEPH	*(COMUNALE FONTANAFREDDA)*

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

PASQUATO SAMUELE	*(COMUNALE FONTANAFREDDA)*

GARE UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI

GARE DEL 1/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PARRA CASAS JOSHUA	*(TRIESTE VICTORY ACADEMY)*	*MENA DANIEL*	*(TRIESTINA CALCIO 1918 SRL)*

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DI COSTANZO NICHOLAS	*(PRO FAGAGNA)*

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FIERRO ANDREA	*(TRIESTINA CALCIO 1918 SRL)*

AMMONIZIONE (III INFR)

ESPOSITO CRISTIAN	*(TRIESTE VICTORY ACADEMY)*	*GALLATTI GREGORIO*	*(TRIESTE VICTORY ACADEMY)*

AMMONIZIONE (I INFR)

LUSHKA RYAN	*(CALCIO MANIAGO VAJONT)*	*BERNARDI GABRIEL*	*(CJARLINS MUZANE)*
SEYE IBRAHIM	*(CJARLINS MUZANE)*	*BELTRAME LEONARDO*	*(MANZANESE CALCIO)*
KRATTER NICOLAS	*(TRIESTE VICTORY ACADEMY)*		

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore
avv. Francesco Vergendo, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.10.2026, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale FVG, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-02/2026-2027: RECLAMO della Società ASD SAS CASARSA avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 31 del 08.10.2026 (gara SAS Casarsa – Nuovo Pordenone 2024, Campionato Eccellenza del 04.10.2026), in relazione alla squalifica a carico del calciatore IBE FEARGOD Joseph per quattro gare effettive.

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 31 dell'08.10.2026, relativo alla gara SAS Casarsa – Nuovo Pordenone 2024 del 04.10.2026, valevole per il Campionato di Eccellenza, il Giudice Sportivo Territoriale irrogava al calciatore IBE FEARGOD Joseph, della società ASD SAS CASARSA, la squalifica per quattro gare effettive, per essersi reso promotore, a seguito di un fallo fischiatogli contro, di una mass confrontation, venendo più volte petto a petto con un calciatore della squadra avversaria; per tal motivo il calciatore IBE FEARGOD è stato sanzionato con la doppia ammonizione e la conseguente espulsione dal campo. A sanzione comminata, il calciatore ha contestato in modo veemente la decisione assunta dal Direttore di gara pronunciando contro lo stesso per due volte la frase "You are a shit".
Avverso tale provvedimento la società ASD SAS CASARSA proponeva reclamo in data 17.10.2026, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 77, co. 2, CGS. La reclamante evidenziava, in sintesi, che la condotta ascritta al calciatore si potrebbe reputare, al più, una mera protesta legata al fatto agonistico, non emergendo – dal tenore della frase utilizzata – una qualche lesione del decoro e/o mancanza di riguardo o di rispetto nei confronti del Direttore di gara. Trattandosi, per quanto asserito, di proteste conseguenti alla tensione del momento di gara, la reclamante ha richiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 13 CGS, chiedendo la rideterminazione in diminuzione della sanzione inflitta.
In data 27.10.2026, alle ore 19.00, presso la sede del Comitato Regionale FVG in Palmanova, si riuniva la Corte Sportiva d'Appello Territoriale per l'esame del reclamo.
All'udienza era presente, per la società reclamante, l'avv. Nicola Paolini, il quale si richiamava agli atti e chiedeva che la sanzione fosse limitata a quanto già scontato, pari, alla data dell'udienza, a tre giornate. Ribadiva che il calciatore era stato provocato e contestava la qualificazione come offensiva della frase riportata a referto.
All'esito della discussione, il Collegio si riservava la decisione.

MOTIVAZIONI

Il reclamo è infondato. Dal rapporto dell'arbitro che, ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. fa piena prova dei fatti avvenuti durante la gara, risulta che il calciatore IBE FEARGOD Joseph, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, contestava veementemente la decisione e rivolgeva per due volte al Direttore di gara l'espressione «You are a shit».
La descrizione è puntuale quanto al destinatario, al tenore delle parole e alla loro reiterazione; le diverse allegazioni della reclamante non offrono elementi idonei a superarne l'efficacia probatoria.
La locuzione, il cui significato offensivo è inequivoco, lede direttamente la dignità e il decoro dell'ufficiale di gara e integra la condotta ingiuriosa prevista dall'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., non una mera protesta o richiesta di chiarimenti.
Non persuade l'argomento della pretesa equivocità linguistica: l'espressione è riportata in inglese, lingua ufficiale della Nigeria, Paese d'origine indicato dalla stessa reclamante; tale dato, pur non dimostrando da solo la conoscenza individuale della lingua, non suffraga l'asserita incomprensibilità della frase, il cui contenuto e uso, nel contesto, sono comunque chiari.
La giurisprudenza federale riconosce il valore probatorio rivilegiato del referto e riconduce all'art. 36 C.G.S. le espressioni oggettivamente ingiuriose o irriguardose rivolte agli ufficiali di gara (cfr. Corte Sportiva d'Appello nazionale, decisione n. 0201/CSA/2024-2025 del 24.04.2025).

Né la concitazione dell'episodio, né l'allontanamento dal campo senza ulteriori conseguenze integrano, nel caso concreto, circostanze attenuanti ex art. 13 C.G.S. tali da giustificare una riduzione della sanzione, tenuto conto anche della ripetizione dell'offesa.
La squalifica di quattro giornate, pari al minimo edittale stabilito dall'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., deve pertanto essere confermata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta l'infondatezza del reclamo, lo respinge confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
Dispone il definitivo incameramento del contributo.
Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

==========

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente
avv. Francesco Vergendo, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.10.2026, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale FVG, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-04/2026-2027: RECLAMO della Società ASD SAN DANIELE CALCIO avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 18 del 08.10.2026 (gara Rivolto – San Daniele Calcio , Campionato Under 17 Provinciali del 04.10.2026), in relazione alla squalifica a carico del calciatore COMMENTALE JOAN JESUS per cinque gare, a carico del calciatore CONTARDO YURI per tre gare, a carico del dirigente STAN MARIUS VICTOR inibizione fino al 08.02.2027, a carico del dirigente CONTARDO IVAN inibizione fino al 31.12.2026, a carico dell'allenatore LIZZIT OMAR squalifica fino al 31.12.2026.

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 18 dell'08.10.2026 della Delegazione Provinciale di Udine, il Giudice Sportivo Territoriale irrogava, in relazione ai fatti verificatisi durante e successivamente alla gara Rivolto – San Daniele Calcio del 04.10.2026, la squalifica per cinque gare effettive al calciatore COMMENTALE JOAN JESUS, la squalifica per tre gare effettive al calciatore CONTARDO YURI, l'inibizione fino all'08.02.2027 al dirigente STAN MARIUS VICTOR, l'inibizione fino al 31.12.2026 al dirigente CONTARDO IVAN e la squalifica fino al 31.12.2026 all'allenatore LIZZIT OMAR.
La società ASD SAN DANIELE CALCIO, con il patrocinio dell'avv. Nicola Paolini, preannunciava reclamo in data 09.10.2026, con unico atto per ciascuna delle posizioni, richiedendo contestualmente copia degli atti ufficiali di gara.
Ricevuta la documentazione richiesta in data 12.10.2026, la società formalizzava il reclamo, sempre con unico atto per ciascuna delle posizioni, in data 17.10.2026, contestando, in sintesi, la corrispondenza tra le condotte descritte negli atti ufficiali e quelle poste a fondamento delle sanzioni, nonché la proporzionalità dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo.
Con il reclamo formalizzato la società dichiarava altresì di non voler dare seguito all'impugnazione relativa alla posizione del calciatore CONTARDO YURI.
Fissata l'udienza per il giorno 27.10.2026, la Corte, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A., riteneva opportuno acquisire chiarimenti dal Direttore di Gara, in ordine alle circostanze già descritte negli atti ufficiali.
All'udienza comparivano l'avv. Nicola Paolini e il dirigente STAN MARIUS VICTOR, quest'ultimo anche in rappresentanza della società in forza di delega acquisita agli atti.
Il difensore, preso atto delle dichiarazioni rese dal Direttore di Gara, insisteva nelle conclusioni formulate con il reclamo, ribadendo, in particolare, la dedotta genericità del referto arbitrale e del successivo supplemento, nonché l'eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene il reclamo infondato, per quanto di seguito esposto, con riferimento alle singole posizioni oggetto di impugnazione.

1. ***Sull'autonomia delle posizioni oggetto di reclamo e sul contributo per l'accesso alla giustizia sportiva***

Preliminarmente, la Corte ritiene di dover precisare che la proposizione di un unico reclamo avverso una pluralità di sanzioni disciplinari irrogate a soggetti diversi non determina, di per sé, l'unitarietà delle rispettive posizioni processuali, le quali conservano la propria autonomia sotto il profilo dell'oggetto dell'impugnazione, dell'interesse alla sua proposizione e delle conseguenti statuizioni.

Invero, il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, disciplinato dall'art. 48 CGS, deve essere riferito alle singole posizioni sostanziali dedotte in giudizio, non potendo la scelta di cumulare più impugnazioni in un unico atto comportare una riduzione degli oneri previsti per l'accesso alla tutela giurisdizionale sportiva.

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza federale, la quale ha chiarito che, in presenza di ricorsi o reclami, proposti collettivamente mediante il deposito di un unico atto, "diretti, sia sotto un profilo formale che sostanziale, a far valere in giudizio posizioni differenziate e autonome" … "il contributo per l'accesso alla giustizia deve essere versato da ognuno dei reclamanti." (Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, 11 marzo 2021 n. 85).

Nel caso di specie, sebbene il reclamo sia stato formalmente proposto dalla medesima società sportiva, esso ha ad oggetto cinque distinte sanzioni disciplinari, irrogate a cinque diversi tesserati, ciascuna suscettibile di autonoma impugnazione e di separata valutazione da parte di questa Corte.

Ne consegue che l'unitarietà formale dell'atto introduttivo non esclude l'autonomia delle singole posizioni disciplinari, con conseguente debenza di un contributo per ciascuna di esse, come correttamente effettuato dai reclamanti.

2. ***Sulla posizione del calciatore CONTARDO YURI***

Preliminarmente, deve prendersi atto che la società ASD SAN DANIELE CALCIO, dopo avere preannunciato reclamo anche avverso la squalifica per tre gare effettive irrogata al calciatore CONTARDO YURI, non ha successivamente formalizzato l'impugnazione relativamente a tale posizione.

La rinuncia è stata espressamente dichiarata nell'atto di reclamo ed è stata ulteriormente confermata dal difensore nel corso dell'udienza del 27.10.2026.

Ne consegue che, limitatamente alla posizione del calciatore CONTARDO YURI, fermo quanto sopra, visto l'art. 76, comma 3, CGS, secondo cui "in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare", deve dunque dichiararsi il non luogo a procedere, con definitivo incameramento del contributo versato.

3. ***Sulla posizione del calciatore COMMENTALE JOAN JESUS***

Quanto alla posizione del calciatore COMMENTALE JOAN JESUS, la società reclamante contesta che gli atti ufficiali di gara consentissero di ravvisare una condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti del Direttore di Gara, sostenendo che il calciatore si sarebbe limitato a protestare animatamente contro una decisione arbitrale, proferendo espressioni blasfeme, senza tuttavia rivolgere all'arbitro le ulteriori offese considerate dal Giudice Sportivo.

La difesa rileva, in particolare, che le specifiche espressioni offensive sarebbero state riferite dal Direttore di Gara soltanto nel corso dell'audizione disposta dalla Corte, a distanza di ventitré giorni dalla gara, e che tale audizione non potrebbe essere utilizzata per colmare le asserite lacune degli atti sui quali si è fondata la decisione di primo grado.

Tale ricostruzione non può essere condivisa.

La Corte ritiene opportuno precisare, preliminarmente, la natura e i limiti dell'audizione del Direttore di Gara disposta nel corso del presente procedimento.

La giurisprudenza federale ha chiarito che il valore probatorio privilegiato riconosciuto dall'art. 61, comma 1, CGS ai rapporti degli ufficiali di gara e ai loro supplementi non preclude l'acquisizione di ulteriori chiarimenti, anche mediante l'audizione degli stessi ufficiali, al fine di precisare le circostanze e le modalità di svolgimento dei fatti già descritti negli atti ufficiali (Corte Sportiva d'Appello, I sezione, 13 marzo 2023 n. 165; Corte Sportiva d'Appello, III sezione, 15 ottobre 2025 n. 24).

Occorre tuttavia distinguere l'acquisizione di chiarimenti relativi a condotte già sufficientemente individuate e suscettibili di qualificazione disciplinare dall'introduzione, soltanto in sede di impugnazione, di fatti costitutivi di illeciti che non trovino adeguato riscontro negli atti sui quali si è fondata la decisione del Giudice Sportivo.

Ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi costituiscono fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Tale efficacia probatoria presuppone, tuttavia, che gli atti ufficiali contengano una descrizione sufficientemente specifica delle condotte contestate, tale da consentire tanto la loro qualificazione giuridica quanto l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, gli elementi costitutivi delle infrazioni erano già ricavabili dal referto arbitrale e dal successivo verbale di integrazione acquisito dal Giudice Sportivo, il quale motivava la squalifica nei seguenti termini:

"Espulso per aver protestato con veemenza contro una decisione arbitrale e per aver proferito ripetute espressioni blasfeme all'indirizzo del Direttore di Gara. Alla notifica del provvedimento rivolgeva al medesimo plurime espressioni offensive, avvicinandosi con fare intimidatorio; veniva pertanto allontanato dai propri compagni di squadra e ritardava l'uscita dal terreno di gioco".

Già nel referto originario il Direttore di Gara aveva descritto una condotta complessiva - caratterizzata sia da espressioni verbali, anche blasfeme, sia da gesti, atteggiamenti e comportamenti - che non si esauriva nella semplice protesta per una decisione arbitrale, riferendo che il calciatore, dopo essere stato espulso, si era avvicinato accentuando "la propria foga" e caricando "a passo di corsa" con "chiaro ed evidente intento aggressivo", oltre ad essere stato trattenuto e allontanato – a fatica e a forza – dai suoi stessi compagni di squadra, i quali evitavano l'aggressione fisica, determinando altresì un ritardo nella ripresa del gioco di oltre un minuto.
Sul punto, la giurisprudenza federale è concorde nell'affermare che "deve qualificarsi come irriguardosa una condotta che si sostanzi in espressioni o comportamenti oggettivamente connotati da una palese mancanza di riguardo o di rispetto verso la persona cui sono destinate, che trascendano il diritto di critica." (Corte Federale d'Appello, I sezione, 31 marzo 2026 n. 104).
Risultavano dunque già individuati l'autore della condotta, il destinatario delle espressioni, il contesto e le concrete modalità del comportamento contestato, che non si è sostanziato esclusivamente nella pronuncia di espressioni verbali, bensì in un complessivo comportamento irriguardoso, oggettivamente connotato da una mancanza di riguardo, ampiamente descritto dal referto arbitrale.
L'audizione del Direttore di Gara disposta da questa Corte non ha pertanto avuto la funzione di integrare un quadro istruttorio originariamente insufficiente, né di introdurre nuovi fatti disciplinarmente rilevanti, ma esclusivamente quella di acquisire chiarimenti su circostanze già descritte negli atti ufficiali – di per sé già autosufficienti - e poste a fondamento della decisione impugnata.
In tale sede, l'arbitro ha confermato la condotta intimidatoria del calciatore, precisando che, dopo l'espulsione, questi si era avvicinato fino a pochi centimetri dal suo volto e, nonostante l'invito ad allontanarsi, aveva nuovamente tentato di avvicinarsi, rendendo necessario l'intervento dei compagni di squadra. Ha inoltre precisato che il calciatore gli aveva rivolto, tra le altre, le espressioni "Coglione" e "non sai fare il tuo lavoro".
Tali dichiarazioni si pongono in rapporto di continuità e coerenza con quanto già documentato, senza modificare la natura dell'addebito né ampliare il perimetro dei fatti oggetto del procedimento disciplinare, bensì precisando un comportamento già di per sé qualificabile come irriguardoso sulla base della descrizione fornita dal Direttore di Gara nel referto arbitrale.
La fattispecie deve, pertanto, essere distinta da quella esaminata da questa stessa Corte nella decisione CS-12/2025-2026 (C.U. n. 42 del 14.11.2025, Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia).
In quella occasione era stato rilevato che "gli (unici) atti ufficiali, che sono stati presi a riferimento per la irrogazione della sanzione consistono nel referto di gara, nel quale si legge, sotto la voce "Offese – Usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi", la frase "si rivolge verso di me insultandomi", senza dunque indicare il contenuto dell'offesa o le modalità della condotta complessiva.
Questa Corte aveva pertanto ritenuto che gli atti ufficiali non contenessero elementi sufficienti a individuare e sussumere il comportamento nella fattispecie disciplinare contestata, escludendo di poter sopperire, in sede di impugnazione, a un'attività istruttoria che avrebbe dovuto essere svolta dal Giudice Sportivo prima dell'adozione della sanzione.
Nelle motivazioni della decisione veniva specificato che "agli Arbitri viene insegnato, sin dalle prime fasi del loro percorso di formazione, ad essere chiari e precisi nella compilazione degli atti ufficiali di loro competenza, indicando con assoluta esattezza – per quanto di ragione, laddove si tratti di riportare condotte ingiuriose o blasfeme, ovvero qualsivoglia altro accadimento che poi potrà essere la base per i provvedimenti della Giustizia Sportiva – le frasi percepite, le espressioni di cui sono stati testimoni, i fatti svoltisi alla loro presenza."
La ratio di tale argomentazione si collega ai principi generali del processo sportivo di cui all'art. 44 CGS, secondo cui il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, tra i quali quelli del giusto processo. Infatti, la genericità di un addebito non consente né al reclamante di sapere per quali ragioni è stato sanzionato (cosa che evidentemente si riverbera sulla possibilità stessa di predisporre le proprie difese), né a questa Corte di disporre degli elementi su cui poter fondare la propria decisione
La Corte aveva quindi ricordato che, secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 1, CGS, "il valore probatorio privilegiato, riconosciuto dall'ordinamento sportivo al referto arbitrale, attiene all'accertamento di un fatto concreto, in relazione ad un'astratta pretesa punitiva; si tratta, come ben chiarito dalla costante giurisprudenza sportiva in argomento "(...) di accertare: a) se un fatto si sia verificato, b) se esso sia riferibile all'incolpato, c) se esso sia previsto dal sistema sanzionatorio ed in quale fattispecie astratta sia inquadrabile, d) quale sia, eventualmente, la sanzione giusta e proporzionata da applicare" (Corte Sportiva d'Appello, Sezioni Unite, 17 febbraio 2020 n. 51).
Nel caso di specie, la Corte ritiene che i principi sopra richiamati risultino pienamente rispettati.
In primo luogo, quanto all'accertamento dei fatti, il referto arbitrale e il successivo verbale di integrazione acquisito dal Giudice Sportivo, pur non specificando le espressioni verbali pronunciate contro il Direttore di Gara - al contrario delle espressioni blasfeme, invece esplicitate - contengono una descrizione sufficientemente circostanziata dei comportamenti disciplinarmente rilevanti, individuandone le modalità, il contesto e lo svolgimento. Pertanto, citando il precedente giurisprudenziale di questa Corte, pur non indicando in maniera specifica le espressioni verbali irriguardose, veniva indicato "qualsivoglia altro accadimento che poi potrà essere la base per i provvedimenti della

Giustizia Sportiva", rappresentato dal comportamento e dall'atteggiamento complessivo, accompagnato dalle espressioni blasfeme.
In secondo luogo, quanto alla riferibilità delle condotte ai singoli tesserati, gli atti ufficiali consentono di individuare i soggetti coinvolti e i comportamenti loro attribuiti.
In terzo luogo, quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, le condotte descritte risultavano già riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dagli artt. 36 e 37 CGS, senza che fosse necessario acquisire ulteriori elementi costitutivi degli illeciti per procedere alla loro sussunzione nelle disposizioni applicabili.
Infine, quanto alla determinazione della sanzione, la descrizione delle condotte contenuta negli atti ufficiali consentiva già al Giudice Sportivo di valutarne la gravità e di individuare la misura della sanzione da applicare, tenuto conto delle circostanze concretamente accertate e dei criteri di proporzionalità previsti dall'ordinamento sportivo.
Ne consegue che, già sulla base della documentazione acquisita nel procedimento di primo grado, risultavano soddisfatti tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza della Corte Sportiva d'Appello per l'esercizio della potestà disciplinare.
In tale contesto, l'audizione del Direttore di Gara disposta da questa Corte non ha avuto la funzione di supplire a carenze istruttorie del procedimento di primo grado, né di introdurre fatti nuovi o ulteriori contestazioni, ma esclusivamente quella di acquisire chiarimenti in ordine a circostanze già descritte e disciplinarmente qualificabili sulla base degli atti ufficiali.
Quanto alla determinazione della sanzione, la Corte ritiene congrua la squalifica per cinque gare effettive irrogata dal Giudice Sportivo, come correttamente motivata.
La condotta accertata presenta infatti due distinti profili di rilevanza disciplinare.
Da un lato, risulta contestata la pronuncia di espressioni blasfeme, sanzionabile ai sensi dell'art. 37 CGS con la squalifica per una giornata effettiva di gara.
Dall'altro lato, le ulteriori espressioni offensive rivolte direttamente al Direttore di Gara, unitamente alle modalità intimidatorie del comportamento successivo all'espulsione, integrano la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara prevista dall'art. 36, comma 1, lett. a), CGS, per la quale è stabilita la squalifica minima di quattro giornate.
Le due violazioni, pur collocandosi nel medesimo contesto temporale, presentano una distinta rilevanza disciplinare, essendo l'una riferita all'utilizzo di espressioni blasfeme e l'altra alla condotta offensiva e irriguardosa direttamente rivolta all'ufficiale di gara.
La squalifica complessiva per cinque giornate effettive risulta, pertanto, corrispondente alla somma delle sanzioni previste per le due infrazioni, senza che emergano elementi idonei a giustificarne una riduzione mediante l'eventuale applicazione di circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 13 CGS. Al contempo, non emergono elementi di gravità tali da giustificare una reformatio in peius, risultando la misura concretamente irrogata adeguata alla complessiva gravità del fatto e alle circostanze che lo hanno caratterizzato.
Il reclamo deve conseguentemente essere respinto anche con riferimento alla posizione del calciatore COMMENTALE JOAN JESUS, con conferma della squalifica per cinque gare effettive e con definitivo incameramento del contributo versato.

4. Sulle posizioni del dirigente CONTARDO IVAN e dell'allenatore LIZZIT OMAR

Le posizioni del dirigente CONTARDO IVAN e dell'allenatore LIZZIT OMAR possono essere esaminate congiuntamente, in considerazione della sostanziale coincidenza delle condotte loro contestate e dell'identità della durata delle sanzioni irrogate.
La società reclamante sostiene che il referto arbitrale e il successivo supplemento non conterrebbero una descrizione sufficientemente individualizzata dei comportamenti dei due tesserati, evidenziando, in particolare, che i soggetti coinvolti si sarebbero trovati in posizioni differenti rispetto allo spogliatoio del Direttore di Gara e che non sarebbe possibile attribuire indistintamente a ciascuno le medesime espressioni.
Anche tali doglianze risultano infondate.
Dagli atti ufficiali di gara emerge che, al termine dell'incontro, i tesserati coinvolti si erano portati presso lo spogliatoio riservato all'arbitro, accerchiandolo, ostacolandone il passaggio e dando luogo a una situazione caratterizzata da atteggiamenti intimidatori, espressioni irriguardose e reiterate richieste volte a ottenere l'omissione, dal referto, delle condotte disciplinarmente rilevanti di un calciatore della propria società.
Il referto descriveva con precisione inoltre le espressioni utilizzate nel corso dell'episodio, pronunciate da tutti i partecipanti, e la condotta complessivamente tenuta dai soggetti coinvolti.
Non si trattava, pertanto, di una contestazione formulata mediante il semplice richiamo a generiche ingiurie o proteste, bensì della descrizione di un episodio concretamente individuato, del quale risultavano specificati il contesto, le modalità e la finalità perseguita dai tesserati.
Il successivo verbale di integrazione acquisito dal Giudice Sportivo consentiva altresì di confermare la partecipazione dei singoli soggetti all'episodio, identificando i soggetti coinvolti, rendendo già possibile, prima della decisione di primo grado, la riconduzione delle rispettive condotte alle fattispecie disciplinari applicabili.

Anche per tali posizioni, dunque, l'audizione del Direttore di Gara disposta dalla Corte ha avuto natura meramente chiarificatrice, essendo le condotte contestate già ricavabili dal referto arbitrale, il quale precisava anche le espressioni utilizzate.
Nel corso dell'audizione, l'arbitro ha confermato che tanto CONTARDO IVAN quanto LIZZIT OMAR, assieme a STAN MARIUS VICTOR, avevano partecipato "agendo in stretto concorso tra loro per creare una condizione di soggezione e isolamento" alle richieste volte a ottenere che il provvedimento disciplinare relativo al calciatore n. 16 CONTARDO YURI non fosse riportato nel referto ("Tu non capisci nulla" ... "Non ti azzardare a mettere nel referto le cose del 16"... "Dobbiamo metterci d'accordo tra di noi".
Ha altresì riferito che i tre tesserati coinvolti avevano manifestato congiuntamente il proprio disinteresse per il valore del referto quale atto pubblico, utilizzando un'espressione volgare e irriguardosa: "Ho fatto presente che il referto costituisce atto pubblico, e i tre dirigenti, coralmente, hanno detto che al loro "non frega un cazzo che è un atto pubblico"".
Il Direttore di Gara ha inoltre precisato che i dirigenti gli avevano rivolto espressioni riferite alla sua giovane età e alla necessità di assumere un atteggiamento più umile ("Sei un ragazzino, quando noi avevamo la tua età tu non esistevi").
Le precisazioni acquisite confermano dunque la partecipazione di tutti e tre i tesserati all'episodio contestato e non introducono fatti ulteriori rispetto a quelli già descritti negli atti ufficiali.
Non assume rilievo decisivo, in senso contrario, la circostanza che i soggetti coinvolti potessero trovarsi in posizioni fisiche differenti rispetto all'ingresso dello spogliatoio arbitrale, posto che la condotta contestata non presuppone necessariamente la presenza contemporanea di tutti all'interno del locale, ma consiste nella partecipazione all'atteggiamento intimidatorio e alle pressioni esercitate nei confronti del Direttore di Gara.
Non risulta dirimente il riferimento alla citata decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, III sezione, 29 febbraio 2024 n. 160. Infatti, dalla lettura del citato provvedimento emerge come la genericità delle condotte sia stata valutata sulla base di un referto arbitrale che descriveva il fatto nei seguenti termini: "Dopo essere stato richiamato precedentemente, mi rivolgeva offese ingiuriose, abbandonando il campo passando dalla tribuna. Durante tutta la gara continuava a mantenere il suo modo irriguardoso, sia nei confronti del sottoscritto, che nei confronti della squadra avversaria. Durante l'intervallo tornava all'interno del recinto di gioco per rientrare nello spogliatoio con la squadra, venendo poi successivamente invitato ad uscire." (Corte Sportiva d'Appello, III sezione, 29 febbraio 2024 n. 160).
Stessa conclusione rispetto all'analisi della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, III sezione, 25 gennaio 2024 n. 124, la quale analizzava un referto arbitrale che riportava i fatti nei seguenti termini: "(...) Insulti fortemente offensivi, ingiuriosi e minacciosi, rivolti verso il Direttore di gara ed alla terna in generale, dai tifosi della squadra di casa, dal minuto 15' del 2t fino al termine della gara ed all'uscita del terreno di gioco."
A differenza del caso di specie, infatti, nei referti in questione non erano dunque presenti i riferimenti al comportamento complessivo delle persone coinvolte, essendo state riportate esclusivamente generiche espressioni quali "offese ingiuriose", "modo irriguardoso" e "insulti fortemente offensivi, ingiuriosi e minacciosi.
Sotto il profilo della qualificazione giuridica, tali comportamenti integrano la fattispecie di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), CGS, che prevede, per i dirigenti e gli altri soggetti ivi indicati, la sanzione minima dell'inibizione per due mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
Quanto alle circostanze aggravanti considerate dal Giudice Sportivo, la Corte ritiene applicabile quella prevista dall'art. 14, comma 1, lett. i), CGS, avuto riguardo alla finalità perseguita mediante le pressioni esercitate sull'arbitro, dirette a ottenere l'omissione dal referto di un comportamento disciplinarmente rilevante.
Non ritiene invece che ricorrano, con riferimento alle posizioni qui esaminate, i presupposti per un'autonoma applicazione dell'aggravante di cui alla lettera e) del medesimo articolo, non emergendo elementi ulteriori rispetto a quelli già considerati ai fini della qualificazione e della valutazione della gravità delle condotte.
Tale diversa valutazione delle circostanze aggravanti non conduce tuttavia alla riduzione delle sanzioni.
La durata delle stesse deve infatti essere valutata considerando non soltanto il periodo temporale formalmente indicato nel provvedimento, ma anche la sua concreta incidenza sull'attività sportiva dei tesserati.
In particolare, nel periodo compreso tra il 20.12.2026 e il 17.01.2027 è prevista una sospensione dell'attività agonistica, circostanza che deve essere considerata ai fini della valutazione della complessiva afflittività della sanzione, in applicazione del principio di afflittività o effettività.
L'inibizione dall'08.10.2026 fino al 31.12.2026 (ossia, di fatto, sino al 20.12.2026), pur formalmente superiori al minimo edittale di due mesi, risultano pertanto proporzionate alle condotte accertate, tenuto conto della loro gravità, dell'aggravante applicata, della finalità perseguita e dell'effettiva incidenza delle sanzioni sull'attività sportiva, senza che emergano elementi idonei a giustificarne una riduzione mediante l'eventuale applicazione di circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 13 CGS. Al contempo, non emergono elementi di gravità tali da giustificare una reformatio in peius, risultando la misura concretamente irrogata adeguata alla complessiva gravità del fatto e alle circostanze che lo hanno caratterizzato.

Il reclamo deve conseguentemente essere respinto anche con riferimento alle posizioni dei dirigenti CONTARDO IVAN e LIZZIT OMAR, con conferma dell'inibizione fino al 31.12.2026 e con definitivo incameramento del contributo versato.

5. Sulla posizione del dirigente STAN MARIUS VICTOR

Quanto alla posizione del dirigente responsabile STAN MARIUS VICTOR, richiamando integralmente quando descritto rispetto alle posizioni di CONTARDO IVAN e LIZZIT OMAR, in parte coincidenti, la Corte ritiene che la maggiore durata della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo trovi giustificazione nella pluralità e nella particolare gravità dei comportamenti a lui personalmente riferibili, che si aggiungono ai comportamenti già descritti nel paragrafo precedente.

Anche in questo caso, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, gli elementi rilevanti ai fini della qualificazione disciplinare della condotta erano già ricavabili dal referto arbitrale e dal successivo verbale di integrazione acquisito dal Giudice Sportivo.

Infatti, durante lo svolgimento della gara, il Direttore di Gara riferiva che il dirigente si era alzato dalla propria postazione, rivolgendogli espressioni irriguardose, affermando che il Direttore di Gara "non va ascoltato categoricamente" poiché non capirebbe "un cazzo" e contestandone l'operato. Il Direttore di Gara precisava altresì di avere ritenuto opportuno non adottare nell'immediatezza un provvedimento disciplinare, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'incontro.

La posizione di STAN MARIUS VICTOR risulta inoltre aggravata anche in relazione all'episodio svoltosi al termine dell'incontro che coinvolgeva i tre dirigenti, riportato testualmente all'interno del referto arbitrale, in cui - oltre alle frasi già riportate nel paragrafo precedente - dichiarava che "avrebbe preso nome e cognome" del Direttore di Gara "e che gliel'avrebbe fatta pagare agendo per le sue vie."

Tali dichiarazioni risultano coerenti con il contenuto degli atti ufficiali e consentono di confermare la maggiore responsabilità del dirigente rispetto agli altri tesserati coinvolti.

La pluralità degli episodi, la loro diversa collocazione temporale e le modalità dei comportamenti contestati giustificano, pertanto, l'applicazione di una sanzione di maggiore durata.

Anche in questo caso, la fattispecie rientra nell'ambito dell'art. 36, comma 2, lett. a), CGS, che prevede la sanzione minima dell'inibizione per due mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, salva l'applicazione delle circostanze aggravanti e attenuanti.

Con riferimento alle aggravanti valutate dal Giudice Sportivo, anche in questo caso la Corte ritiene applicabile quella prevista dall'art. 14, comma 1, lett. i), CGS, avuto riguardo alle pressioni esercitate nei confronti del Direttore di Gara per ottenere l'omissione dal referto di fatti disciplinarmente rilevanti.

Non ritiene invece autonomamente applicabili le aggravanti di cui alle lett. a) ed e) del medesimo articolo, non ravvisando negli elementi accertati i presupposti per attribuire a tale disposizione un'ulteriore rilevanza ai fini della determinazione della sanzione.

La maggiore afflittività del provvedimento trova comunque adeguata giustificazione nella pluralità dei comportamenti contestati, nella loro intensità, nel ruolo assunto dal dirigente nell'ambito dell'episodio successivo alla gara e nella particolare gravità delle pressioni esercitate sull'ufficiale di gara.

Anche in questo caso deve inoltre considerarsi, ai fini della valutazione complessiva della proporzionalità della sanzione, la sospensione dell'attività agonistica prevista nel periodo compreso tra il 20.12.2026 e il 17.01.2027.

Il principio di afflittività o effettività della sanzione impone infatti di tener conto della concreta incidenza del provvedimento sull'attività sportiva del tesserato, non potendosi prescindere dalla circostanza che una parte del periodo di inibizione coincide con la pausa del campionato.

Valutati pertanto complessivamente i comportamenti accertati, la loro pluralità e diversa collocazione temporale, il ruolo rivestito dal dirigente, le circostanze degli episodi e l'effettiva incidenza della sanzione, la Corte ritiene congrua e proporzionata l'inibizione dal 08.10.2026 fino all'08.02.2027 irrogata dal Giudice Sportivo, tenuto conto della sospensione dell'attività agonistica prevista nel periodo compreso tra il 20.12.2026 e il 17.01.2027, senza che emergano elementi idonei a giustificarne una riduzione mediante l'eventuale applicazione di circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 13 CGS. Al contempo, non emergono elementi di gravità tali da giustificare una reformatio in peius, risultando la misura concretamente irrogata adeguata alla complessiva gravità del fatto e alle circostanze che lo hanno caratterizzato.

Il reclamo deve conseguentemente essere respinto con conferma dell'inibizione fino all'08.02.2027 e con definitivo incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

quanto a CONTARDO YURI, prende atto della rinuncia al reclamo, confermando la sanzione disposta dal GST, disponendo l'incameramento del contributo relativamente alla sua posizione;

quanto a COMMENTALE JOAN JESUS, STAN MARIUS VICTOR, CONTARDO IVAN e LIZZIT OMAR, ritenuta l'infondatezza del reclamo, lo respinge confermando le sanzioni rispettivamente disposte dal GST, disponendo l'incameramento del contributo relativamente a ciascuna delle posizioni.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 05.11.2026.

Il Segretario
(Silvia Romanin)

Il Presidente
(Ermes Canciani)